

TERREMOTO DELL'AQUILA E RESPONSABILITA' PENALE

Nesso causale ed addebito di colpa nella sentenza "Grandi Rischi"
[Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012 \(dep. 19.01.2013\), n° 380](#)

di Alessandra Galluccio

SOMMARIO: 1. La vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale dell'Aquila. – 2. La logica del capo di imputazione. – 3. Peculiarità del legame eziologico nel caso di specie: un nesso di causalità "psichica". – 3.1. Rapporti fra causalità psichica e idea di autodeterminazione. – 3.2. Una prova strutturalmente indiziaria: le difficoltà di accertamento di un nesso psicologico. – 4. Accertamento dell'elemento soggettivo. – 4.1. Le affermazioni degli imputati hanno violato gli obblighi in materia di previsione, prevenzione ed analisi del rischio normativamente posti in capo alla Commissione Grandi Rischi? – 4.2. Le affermazioni degli imputati hanno violato un generico obbligo di prudenza nella comunicazione con la popolazione? – 4.3. Considerazioni conclusive.

1. La vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale dell'Aquila

Il 14 dicembre 2008 la terra trema per la prima volta all'Aquila: è una scossa leggera – appena 1.8 di magnitudo – ma è il primo di una lunga serie di eventi sismici, che si intensificano a partire dalla data del 16 gennaio 2009 e punteggiano – a distanza più o meno ravvicinata, con intensità più o meno elevata – le settimane ed i mesi successivi, in un crescendo estenuante che mina i nervi degli abitanti della città e risveglia in loro l'ormai sopita, atavica, paura del terremoto.

Quella del terremoto all'Aquila è una paura "culturale", un timore per la terra che si scuote antico e presente, tramandato di padre in figlio assieme ai ricordi dei disastri che furono ed alla prescrizione dell'unica, efficace, misura precauzionale: fuggire, abbandonare immediatamente i luoghi chiusi e scappare all'aperto, in strada, lontano dagli edifici che potrebbero piegarsi su di loro e crollare, lontano dai mobili, dalle suppellettili, da tutto ciò che cadendo potrebbe provocare danni. Fuggire via e rimanere fuori finché la terra non si placa, e poi attendere ancora: una nuova scossa potrebbe sopraggiungere, non si è al sicuro, infatti, che molte ore dopo la prima scossa.

Questo è ciò che il buon senso, il sapere consolidatosi nel tempo, suggerisce di fare agli abitanti della città e questo è quello che loro fanno, anche più volte al giorno, dal dicembre del 2008 all'aprile del 2009, per tutta la durata dello sciame sismico che interessa L'Aquila ed i territori limitrofi.

I lunghi mesi di questo esercizio logorano i cittadini, il silenzio o le vaghe raccomandazioni degli organi regionali della Protezione Civile li esasperano: questo clima di instabilità ed incertezza ha il suo culmine negli ultimi giorni di marzo del

2009, con il diffondersi di voci allarmistiche circa la possibile insorgenza di una scossa distruttiva di magnitudo particolarmente elevata.

È in particolar modo un tecnico locale, Giampaolo Giuliani, che – sulla base dell’analisi dei livelli di gas radon di superficie – ritiene di essere in grado di annunciare un’imminente scossa di elevata magnitudo, a lanciare l’allarme: lo fa la mattina del 29 marzo 2009, attraverso una telefonata al sindaco di Sulmona¹, che genera un’ondata di panico nella popolazione e gli costa una denuncia per procurato allarme (il procedimento penale sarà, poi, archiviato²). Negli stessi giorni altri soggetti non meglio identificati a bordo di vetture dotate di altoparlanti, qualificandosi come membri della Protezione Civile, diffondono il medesimo messaggio³.

Fra la popolazione è il panico: gente in strada con i materassi, parroci che svuotano le chiese, famiglie radunate nelle palestre. Per far fronte ad una situazione che minaccia di divenire incontrollabile, il 30 marzo 2009 gli organi regionali della Protezione Civile rilasciano un comunicato nel quale si afferma, tra l’altro, che “nell’aquilano non sono previste altre scosse sismiche di alcuna intensità”⁴.

Tale comunicato genera, tuttavia, sgomento nei vertici nazionali degli organi di Protezione Civile ed, in particolar modo, nel direttore Guido Bertolaso, che – tempestivamente avvisato – telefona immediatamente (la stessa sera del 30 marzo) all’assessore regionale alla protezione civile Daniela Stati per redarguirla. La telefonata viene intercettata⁵ nell’ambito del procedimento penale n. 14867/08 della Procura della Repubblica di Firenze, in cui Bertolaso è indagato, in concorso con altri, per reati di corruzione nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti del G8 che avrebbe dovuto svolgersi a La Maddalena:

Stati: Pronto?

¹ Cfr. *Corriere.it, Cronache*, 1 aprile 2009, [«Prevedo un terremoto». E un ricercatore scatena la psicosi tra l’Aquila e Sulmona](#): “Il sindaco di Sulmona, Fabio Federico, ancora non si è ripreso. Domenica era a Roma, al congresso del Pdl. In mattinata, una scossa di magnitudo 4 aveva squassato il suo paese. «I vigili urbani— ha raccontato— mi hanno messo telefonicamente in contatto con questo signore (Giuliani, ndr.), che mi ha annunciato l’arrivo, da lì a poche ore, di un sisma devastante. Non sapevo che fare: far scattare il piano d’evacuazione o fare finta di niente?». A Sulmona intanto tutti già sapevano. Ed è stato il panico”.

² Cfr. *ilmessaggero.it*, 22 dicembre 2009, [Terremoto, Giuliani prosciolto dall’ accusa di procurato allarme](#): “È stato archiviato il procedimento penale per procurato allarme nei confronti di Giampaolo Giuliani, in relazione alla denuncia, nei suoi confronti, per un presunto annuncio di terremoto a Sulmona una settimana prima del 6 aprile”.

³ Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., p. 148.

⁴ Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., p. 148: “Oggetto: Protezione Civile: non previste altre scosse nell’aquilano. (ANSA) – Pescara, 30 MAR – Nell’aquilano <non sono previste altre scosse sismiche di alcuna intensità>. Lo rende noto la sala operativa unificata permanente della protezione civile, evidenziando che <tutte le informazioni diffuse di altro contenuto sono da ritenersi false e prive di ogni fondamento>...”.

⁵ La telefonata veniva riprodotta nel corso della trasmissione televisiva M.A.N. andata in onda sull’emittente televisiva nazionale LA 7 in data 22.01.2012; In quell’occasione lo stesso Bertolaso, ospite della trasmissione, ne commentava insieme ai giornalisti invitati il contenuto. Il DVD della trasmissione è stato acquisito al dibattimento all’udienza del 25.01.2012 ed il contenuto dell’intercettazione è riportato a p. 150 della sentenza in commento.

Bertolaso: Sono Guido Bertolaso

Stati: Ooooh!! buona sera !! Caspita che onore!!!

Bertolaso: Come stai?

Stati: Bene grazie tu come stai Guido?

Bertolaso: Bene! Senti ti chiamerò De BERNARDINIS adesso, il mio vice, si è detto di fare una riunione lì a L'Aquila su questa vicenda di questo sciame sismico che continua in modo da zittire subito qualsiasi imbecille, placare illazioni, preoccupazioni eccetera

Stati: Ti ringrazio Guido, grazie mille

Bertolaso: Però devi dire ai tuoi di non fare comunicati dove non sono previste altre scosse di terremoto perché quelle sono delle cazzate non sii dicono mai queste cose quando si parla di terremoti

Stati: Va benissimo!!!

Bertolaso: E' uscita, non so, mi dicono una agenzia dice non sono più previste altre scosse ma questo allora non si dice mai Daniela neanche sotto tortura

Stati: Io guarda Guido non lo sapevo e mi scuso per loro perché esco in questo momento dalla giunta

Bertolaso: Figurati! Nessun problema però digli che quando devono fare dei comunicati che parlassero con il mio ufficio stampa che ormai ha la laurea honoris causa in informazione e in emergenza e quindi sanno come ci si comporta in modo da evitare il boomerang perché se tra due ore c'è una scossa di terremoto ehh che cosa dicono...(inc).?

Stati: Certo

Bertolaso: La verità

Stati: Certo

Bertolaso: Il terremoto il terremoto è un terreno minato

Stati: Li chiamo immediatamente!! [...]

Il capo della protezione civile dichiara dunque di rendersi conto della difficoltà della situazione e dell'esigenza di porvi rimedio e tuttavia mette in guardia la Stati rispetto al possibile effetto boomerang di dichiarazioni gravemente imprudenti come quella appena rilasciata.

Per fronteggiare il panico, a parere di Bertolaso, si rende necessario l'intervento di una fonte di informazioni autorevole che provveda a tranquillizzare la popolazione circa l'infondatezza delle voci allarmistiche che si sono propagate. A tal fine viene convocata d'urgenza una riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, fissata a L'Aquila il giorno successivo: il 31 marzo 2009.

[...] **Bertolaso:**...he he prudentissimi comunque adesso questa cosa la sistemiamo, la cosa importante è che domani adesso DE BERNARDIS ti chiama

Stati: Sì

Bertolaso: E vedi dove volete fare la riunione, io non vengo, ma vengono Zamberletti, Barberi, Boschi quindi i luminari del terremoto in Italia...

Stati: Va bene!

Bertolaso: Li faccio venire a L'Aquila o da te o in Prefettura, decidete voi tanto a me non me ne frega niente in modo che è più un'operazione mediatica hai capito?

Stati: Sì, sì

Bertolaso: Così loro che sono i massimi esperti in terremoti diranno: lezione normale sono fenomeni che si verificano meglio che ci siano cento scosse di quattroooo scala Richter piuttosto che il silenzio perché cento scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male, hai capito?

Stati: Va bene, allora io intanto penso a ritirare cerco di bloccare il comunicato....

Bertolaso: Nooo, no, no, no già fatto adesso ci stanno mettendo una pezza i miei. Tu adesso parla con DE BERNARDIS e decidete dove fare questa riunione domani poi fatelo sapere che ci sarà questa riunione e che non è perché siamo spaventati e preoccupati ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente e invece di parlare io e te facciamo parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia....

Nel pomeriggio del 31 marzo la Commissione Grandi Rischi si riunisce con "l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"⁶.

Della commissione fanno parte esponenti di spicco dei principali istituti scientifici nei settori della sismologia e della prevenzione dei rischi: Franco Barberi, Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma 3; Bernardo De Bernardinis, Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; Enzo Boschi, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre dell'Università di Bologna; Giulio Selvaggi, Direttore del Centro Nazionale Terremoti; Gian Michele Calvi, Presidente della Fondazione "Eucentre" (*European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering*) e Ordinario di Progettazione in zona sismica dell'Università di Pavia; Claudio Eva, Ordinario di fisica terrestre dell'Università di Genova; Mauro Dolce, Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni dell'Università di Napoli Federico II.

La riunione si protrae per circa un'ora, dalle ore 18:30 alle ore 19:30. Vi partecipano esponenti delle istituzioni – il sindaco del Comune dell'Aquila Massimo Cialente, l'assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo Daniela Stati, il dirigente responsabile della Protezione Civile della Regione Abruzzo Altero Leone – e rappresentanti della Prefettura, del Dipartimento di Protezione Civile e della Regione, chiamati in qualità di osservatori esterni⁷.

Durante la riunione (della quale non esistono riprese video o registrazioni fonografiche integrali) viene redatta una bozza di verbale e, al termine della stessa, alcuni dei partecipanti – il sindaco Cialente, il prof. Barberi ed il prof. De Bernardinis – rispondono alle domande di alcuni inviati delle televisioni⁸.

Dopo esattamente cinque giorni dalla data della riunione – nella notte fra il 5 ed il 6 aprile del 2009, alle ore 03.32 – la tanto temuta scossa distruttiva sopraggiunge,

⁶ Così recita il comunicato stampa che, il 30 marzo, annuncia la riunione. Cfr. Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., p. 93.

⁷ Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., p. 97.

⁸ Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 103 ss.

sorprendendo gli aquilani nei loro letti. La mattina del 6 aprile 2009 L'Aquila conta i suoi morti: il bilancio è di 308 vittime e circa 1.600 feriti, di cui 200 gravissimi; sono quasi 65.000, invece, gli sfollati, alloggiati in tendopoli ed alberghi lungo la costa adriatica.

Pochi giorni dopo il sisma, la Procura dell'Aquila avvia delle indagini per appurare se vi siano responsabilità penali in capo ai membri della Commissione Grandi Rischi: le risultanze di tali indagini inducono gli inquirenti a formulare, nei confronti dei componenti la Commissione, l'accusa di avere colposamente fornito ai cittadini dell'Aquila informazioni contraddittorie, incomplete ed imprecise circa la natura e la potenziale evoluzione dello sciame sismico in atto, tali da indurre questi ultimi ad abbandonare le misure precauzionali sempre osservate in precedenza – e, segnatamente, quella di fuggire fuori dalle proprie abitazioni al sopraggiungere delle scosse telluriche – così cagionando il decesso di 37 persone ed il ferimento di altre 5, rimaste in casa la notte fra il 5 ed il 6 aprile 2009 per effetto esclusivo delle rassicurazioni ricevute.

Il 25 maggio del 2011 il G.U.P. del Tribunale dell'Aquila emette decreto che dispone il giudizio dei componenti la Commissione Grandi Rischi: ha così inizio un processo che conduce alla condanna di questi ultimi, da parte del Tribunale dell'Aquila, a sei anni di reclusione per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose plurime.

2. La logica del capo di imputazione

L'accusa contesta agli imputati – come anticipato – una condotta di tipo *commissivo*, attraverso la selezione di determinati comportamenti attivi che, combinandosi, sarebbero stati causa degli eventi lesivi di cui al capo di imputazione.

Si tratta di una serie di affermazioni – in parte rilasciate nel corso delle interviste successive alla riunione, in parte ricostruite sulla base delle testimonianze dei presenti, del verbale della riunione e della bozza di verbale – che consentirebbero di ricostruire i tratti delle considerazioni svolte in sede di riunione e, di conseguenza, di affermare come queste ultime violassero tanto la normativa concernente gli obblighi di analisi del rischio dei membri della Commissione, quanto il generico dovere di attenzione nelle modalità di comunicazione dei contenuti dell'analisi svolta (nessuno specifico obbligo di informazione della popolazione, infatti, grava sull'organo Commissione Grandi Rischi, che ha come unico referente la Protezione Civile Nazionale)⁹. Si tratta, in particolar modo, di dichiarazioni quali:

⁹ “La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra

“sui terremoti <non è possibile fare previsioni>, <è estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici>, <la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore> e al contempo l’esatto contrario ovvero <qualunque previsione non ha fondamento scientifico>;

[...] <i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta>;

[...] <non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento>;

[...] <le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c’è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile>;

[...] lo sciame sismico che interessa L’Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso <si colloca diciamo in una fenomenologia senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all’Abruzzo però, ha colpito un po’ il Lazio, un po’ le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia>;

[...] allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c’è uno scarico di energia continuo, <non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni>”¹⁰.

Tali affermazioni sarebbero – a parere dell’accusa – “incomplete, imprecise e contraddittorie” e denuncerebbero un’analisi del rischio “approssimativa generica ed inefficace in relazione alle attività ed ai doveri di previsione e prevenzione” gravanti sulla Commissione.

Le affermazioni promananti dai membri della Commissione, così viziate, avrebbero realizzato un influsso deleterio sulla psiche dei cittadini aquilani, già provata dai lunghi mesi di paura ed incertezza sul futuro: questi ultimi, infatti, nell’apprendere il contenuto “rassicurante” del messaggio promanante da un organo di tale autorevolezza scientifica, abbandonavano le misure precauzionali tipiche della cd. “cultura del terremoto” – alle quali in precedenza si attenevano strettamente – e decidevano di rimanere in casa la notte fra il 5 ed il 6 aprile 2009, nonostante le scosse sismiche delle ore 22.48 e delle ore 00.39, ivi morendo o riportando lesioni a seguito della scossa distruttiva delle ore 03: 32.

L’oggetto dell’accertamento che il giudice di prime cure deve svolgere, in simmetria al capo di imputazione, si concreta dunque:

a) nell’esame, alla luce della normativa vigente alla data della riunione del 31.3.09, dell’adeguatezza e della correttezza dell’operato degli imputati in termini di diligenza, prudenza, perizia e di osservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline

questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.” (art. 9 comma 1 l. 24/02/1992 n. 225).

¹⁰ Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 1 ss.

nella loro veste di componenti la Commissione Grandi Rischi e in relazione agli scopi e alle funzioni di detta Commissione;

b) nella verifica del fatto che l'eventuale violazione dei doveri cautelari di valutazione del rischio e di corretta informazione, connessi alla qualità e alla funzione degli imputati e tesi alla previsione e alla prevenzione, abbia causato o contribuito a causare le morti e le lesioni contestate nell'imputazione.

Le decisioni assunte dal Tribunale dell'Aquila in relazione a questi due quesiti si allineano, nella sostanza, a quanto prospettato dall'accusa.

Andiamo adesso ad analizzare i punti fondamentali dell'accertamento¹¹, con l'accorgimento però di invertire l'ordine dell'analisi: procederemo, infatti, prima all'esame dell'elemento oggettivo del reato e, solo successivamente, ci occuperemo degli eventuali profili di colpa ascrivibili agli imputati.

3. Peculiarità del legame eziologico nel caso di specie: un nesso di causalità "psichica"

Lo scopo che il Tribunale si propone nel caso di specie – come anticipato – è quello di accertare se sussista un legame eziologico fra la condotta ascritta agli imputati – qualificata dal giudice, nel suo complesso, come commissiva¹² e dunque consistente nel messaggio dai contenuti rassicuranti lanciato alla popolazione da questi ultimi – e la scelta di ciascuna delle vittime di rimanere in casa la notte a cavallo fra il 5 ed il 6 aprile del 2009, nonostante le due scosse sismiche delle ore 22.48 e delle ore 00.39, che precedevano quella letale delle ore 03.32.

I passaggi che caratterizzano il nesso di condizionamento che intercorre fra la condotta dei membri della Commissione Grandi Rischi e l'evento morte o lesioni delle vittime indicate nel capo di imputazione sono, dunque, così riassumibili: *messa in atto di una condotta di tipo comunicativo da parte degli imputati*, consistente nel messaggio "rassicurante" trasmesso attraverso la stampa ed il mezzo televisivo dai componenti la Commissione Grandi Rischi; *effetto di assicurazione* – fenomeno, quindi, avente caratteri di immaterialità in quanto manifestatosi nella psiche dei destinatari del messaggio – *prodotto sui cittadini dell'Aquila* ed, in particolar modo, sulle vittime; *conseguente decisione di queste ultime di abbandonare le misure precauzionali* fino a quel momento scrupolosamente osservate e rimanere in casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile, decisione che le condurrà a morire o riportare lesioni a seguito della scossa distruttiva sopraggiunta nella notte (anche in questo caso l'avvenimento è apprezzabile sul piano fisico, in quanto la decisione di abbandonare i presidi di sicurezza tipici della "cultura del terremoto" si sostanzia in un comportamento di tipo materiale: il permanere all'interno dell'abitazione).

¹¹ Per una puntuale sintesi delle motivazioni della sentenza in oggetto cfr. M.C. BARBIERI, *La sentenza sul terremoto dell'Aquila: una guida alla lettura*, in [questa Rivista](#), 7 marzo 2013.

¹² Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 388 ss.

Nonostante l'apparente complessità del meccanismo sopra descritto – che, per operare, implica la sussistenza di un nesso di condizionamento mentale fra la condotta di tipo comunicativo degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere all'interno delle abitazioni – va rilevato come i fenomeni di condizionamento psichico costituiscano una delle più comuni manifestazioni dell'interazione fra soggetti che caratterizza il vivere in comunità e come, di conseguenza, la consapevolezza dalla loro esistenza appartenga all'esperienza – di vita, prima che giuridica – di ognuno di noi.

Si pensi, ad esempio, alla disciplina del concorso morale di persone del reato, un istituto giuridico che si fonda integralmente sull'efficacia condizionante di una condotta di tipo comunicativo e sulla sua idoneità ad essere causa di un comportamento di tipo materiale. Perché si verifichi un'ipotesi di concorso morale di persone nel reato è, infatti, necessaria la sussistenza di una struttura complessa a più termini, che sia in grado di spiegare il rapporto causale mediante l'identificazione di eventi intermedi o sotto- eventi di natura psicologica, frutto dell'interazione di almeno due soggetti: un soggetto A, che pone in essere una condotta di tipo comunicativo, ed un soggetto B, che agisce in una certa maniera – rilevante, ovviamente, per il diritto penale – come conseguenza della condotta tenuta da A.

Un tale genere di relazione – viene osservato – non può prescindere dalla realizzazione di un evento intermedio di natura necessariamente psichica: la nascita o il rafforzamento in capo a B del proposito di commettere un determinato reato¹³.

Si pensi, ancora, a quelle fattispecie di reato nelle quali la descrizione della condotta tipica attraverso espressioni quali “indurre”, “determinare”, “istigare”, “procurare” ed altre analoghe o finanche, in alcuni casi, mediante l'uso di espressioni più incisive come “costringere” o “minacciare”, viene postulata – esattamente come nei casi di concorso morale nel reato – la sussistenza di una relazione tra due distinte condotte: una – di tipo comunicativo – messa in atto da un soggetto (A) ed una – esecutiva – realizzata da un soggetto diverso (B), sul presupposto che il comportamento di A sia stato idoneo ad assumere rilievo nel processo decisionale di B. Il paradigma appena ricostruito è caratteristica strutturale di molteplici e rilevanti tipologie di reato – basti pensare ai casi della truffa, della circonvenzione di incapaci, della concussione, ai vari reati di istigazione (istigazione a delinquere, a disubbidire alle leggi, al suicidio) – alle ipotesi teoriche dell'attenuante della provocazione e dell'esimente dello stato di necessità determinato dall'altrui minaccia, e ricorre con frequenza molte altre fattispecie: si pensi, ad esempio, all'estorsione o alla violenza privata. Viene segnalato, inoltre, come non manchino, in special modo di recente, pronunce giurisprudenziali che attribuiscono rilievo alla causalità psichica anche in casi di omicidio, doloso o colposo¹⁴.

¹³ D. CASTRONUOVO, *Fatti psichici e concorso di persona. Il problema dell'interazione psichica*, in *La prova dei fatti psichici*, a cura di G. DE FRANCESCO, C. PIEMONTESE, E. VENAFARO, Torino, 2010, p. 189; così anche MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2006, p. 359.

¹⁴ L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, 2007, p. 44, il riferimento è a G.I.P. Tribunale di Savona, 22 dicembre 2004 (u.p. 24 settembre 2004), n. 352, con nota di F. CINGARI, “Maghi-guaritori” e morte del paziente: profili oggettivi e soggettivi di responsabilità penale, in *Dir. pen.*

È bene rilevare da subito, allora, come la locuzione “causalità psichica”, attraverso la quale si fa tradizionalmente riferimento ad un legame eziologico di natura mentale, – che evoca mondi lontani dallo studio del penalista: i meccanismi che governano la psiche umana, la coscienza e l’inconscio – alla prova dei fatti perda gran parte dell’“aura di mistero” che l’aggettivazione “psichica” le conferisce e si riveli qual è: *una ben definita tipologia di catena causale, in cui gli elementi di natura psicologica non sono (fortunatamente) preponderanti.*

In particolar modo, si tratta – come già osservato – di una successione di tre eventi: due, il primo e l’ultimo, di natura materiale (e dunque apprezzabili sul piano fisico) e solo quello intermedio – che funge da ponte fra i due – di natura eminentemente mentale.

L’accertamento di un siffatto legame eziologico, che abbiamo visto essere, quanto a frequenza, tutt’altro che straordinario, pone, in astratto – ad ha puntualmente posto, in relazione al caso di specie – due generi di problemi: il primo, e forse il meno complesso fra i due, inerente ai *rapporti fra i fenomeni di condizionamento mentale afferenti al meccanismo della causalità psichica e l’idea di autodeterminazione dell’individuo*; il secondo e più rilevante, invece, concernente le *difficoltà che si registrano in relazione alla prova di fenomeni immateriali*, quali l’evento intermedio di natura psicologica che abbiamo visto caratterizzare questa peculiare catena causale.

3.1. *Rapporti fra causalità psichica e idea di autodeterminazione*

Le difese degli imputati, nel corso del dibattimento, hanno negato la possibilità di ricondurre la decisione delle vittime di permanere all’interno delle loro abitazioni all’influsso del messaggio promanante dagli imputati. Sostengono i difensori, che *osterebbe all’affermazione della responsabilità dei membri della Commissione Grandi rischi il libero arbitrio che è sotteso alle scelte umane*: anche a seguito del recepimento da parte delle vittime del messaggio rassicurante proveniente dai membri della Commissione Grandi Rischi, infatti, non si potrebbe affermare che la libertà di autodeterminarsi dei cittadini dell’Aquila sia in qualche modo diminuita a seguito delle informazioni ricevute.

proc., 2005, p. 1153 ss. in cui si è ravvisato il delitto di omicidio doloso (sub specie dolo diretto) nel caso in cui il c.d. “mago guaritore” convinca il paziente-cliente a non sottoporsi a trattamenti terapeutici proposti dalla medicina ufficiale ed idonei ad evitare la morte o comunque a rallentare il decorso della patologia tumorale da cui la vittima era affetta: l’interruzione del trattamento chemioterapico aveva, infatti, rapidamente e dolorosamente condotto quest’ultima alla morte. Si veda, ancora, Cass. Sez. I, 19 ottobre 1998, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M. RONCO e S. ARDIZZONE, Torino, 2003, commento sub art. 575, p. 2037, segnalata da M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Indice penale*, 2004, p. 819, in cui il suicidio e l’omicidio dei propri familiari, compiuto dal soggetto usurato e sottoposto ad estorsione, sono stati attribuiti a titolo di omicidio colposo all’estorsore usuraio, la cui condotta criminale sarebbe stata determinante nel processo di condizionamento psichico che avrebbe condotto la vittima ad uccidere i propri cari ed infliggersi la morte.

Le vittime, insomma – affermano le difese – avrebbero scelto in piena autonomia di tenere la condotta che li avrebbe condotti, disgraziatamente, a morire o a riportare lesioni personali: di conseguenza, la libera scelta, da loro operata, di permanere all’interno delle proprie abitazioni interromperebbe il legame eziologico ed impedirebbe di affermare che la condotta degli imputati sia stata causa, nel caso concretamente sottoposto a giudizio, delle morti e delle lesioni contestate nel capo di imputazione.

Tale censura viene dal giudice – correttamente, a nostro giudizio – ritenuta assolutamente infondata. Forse, però, per le ragioni sbagliate.

Il tribunale, sul punto, osserva come solo apparentemente le vittime avrebbero conservato intatta, nel caso di specie, la propria capacità di volere: quest’ultima sarebbe stata, infatti, minata dalle informazioni incomplete, superficiali ed imprecise fornite dagli imputati, quali membri della Commissione Grandi Rischi.

Il giudice afferma, in particolar modo, che la libera scelta evocata dalle difese sarebbe stata, in effetti, tutt’altro che libera a cagione della scarsa qualità delle informazioni ricevute, inesatte ed incomplete. Ciò che – a parere del Tribunale – giustificerebbe la differenza fra le informazioni che in campo medico-scientifico vengono fornite sull’ AIDS o sul fumo di sigaretta e quella fornita dai membri della Commissione è il fatto che solo le prime presenterebbero caratteri di serietà e scientificità e pertanto sarebbero idonee ad interrompere il nesso di causalità: solo quando l’informazione scientifica è chiara e completa, infatti, la scelta individuale potrebbe configurarsi come realmente libera¹⁵.

Prescindendo ora da qualunque considerazione circa la qualità della comunicazione fornita dagli imputati, nella loro veste di componenti la Commissione Grandi Rischi – argomento sul quale ci soffermeremo nell’analisi dell’elemento soggettivo –, non si può tuttavia non osservare come tale ricostruzione realizzi un’inutile commistione tra i profili di colpa della condotta degli imputati e la sussistenza, in capo alle vittime, della capacità di determinarsi autonomamente.

È ben possibile, infatti, che il soggetto destinatario del “messaggio” mantenga intatta la sua capacità di determinarsi e decida, dunque, *liberamente* di mettere in atto un determinato comportamento, la cui *causa* (o tra le cui cause ci) sia però – incontrovertibilmente – il messaggio ricevuto.

Prendiamo in considerazione il caso di scuola del dipendente della banca che comunica ai rapinatori la combinazione per accedere al *caveau*: appare evidente come, in questa ipotesi, non possa certo affermarsi che la comunicazione del codice di accesso produca in capo ai rapinatori una diminuzione della capacità di determinarsi in maniera autonoma; essi restano, infatti, certamente liberi di mettere in atto il “colpo” o di rinunciare e la comunicazione ricevuta non fa altro che introdurre un nuovo motivo – diremmo un “buon motivo” – per porre in essere il disegno criminoso. Tuttavia, secondo l’opinione prevalente in dottrina¹⁶, la condotta di chi comunica la

¹⁵ Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 664 ss.

¹⁶ Quella che individua il contributo concorsuale nel contributo causale rispetto al fatto storicamente verificatosi. Per tutti, G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2013, p. 499; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 400; M. ROMANO - G. GRASSO, *Commentario*

combinazione in questo caso è certamente causale rispetto all'azione dei rapinatori, tanto che proprio in ragione di tale rapporto di causalità si giustifica l'addebito – in capo al dipendente – di concorso morale nel reato messo in atto dai rapinatori.

Una identica situazione troviamo nel caso di chi promette all'amico di provvedere, dopo la sua morte, al sostentamento della sua vedova, facendo sorgere così in lui un proposito suicida o di chi, propone all'amico di compiere un furto, offrendosi di nascondere la refurtiva: la capacità di autodeterminarsi del suicida o del ladro non pare possa dirsi scemata a seguito della ricezione del messaggio; semplicemente, il fatto che ci sia qualcuno disposto a provvedere alle esigenze dei propri familiari in caso di prematura dipartita o la circostanza che ci sia chi si impegna a nascondere il maltolto in un luogo sicuro, costituiscono – nei nostri esempi – il motivo decisivo per procedere alla messa in atto di quanto già ci si proponeva di fare, configurandosi come *condiciones sine quibus non* del reato.

Pensiamo, infine, al caso – molto comune – del mandato ad uccidere: l'ordine, proveniente dal capo mafia, di uccidere l'esponente di una "cosca" rivale non realizza evidentemente alcuna diminuzione della capacità di determinarsi del killer, che pertanto deciderà in piena libertà di eseguire o meno.

La condotta di tipo comunicativo – in tutti questi casi – non fa che introdurre un motivo, più o meno buono, per compiere o per non compiere una determinata azione: questo motivo può ovviamente cadere nel vuoto – il che accadrà tutte le volte che il destinatario del messaggio decida di comportarsi diversamente da quanto suggerito – ma, se contribuisce alla formazione della volontà di chi lo raccoglie e lo interiorizza, allora possiamo senz'altro affermare che tale messaggio è causa della sua azione¹⁷.

Insomma, non esiste una legge universale che colleghi la classe di motivazioni A alla classe di azioni B, tale che si possa affermare che in tutti i casi in cui si verifica l'evento "a" si verificherà necessariamente anche l'evento "b"; la sussistenza di una legge di tale genere, tuttavia, non è affatto necessaria: *affermare che un determinato comportamento "b" è causato da una precisa condotta di tipo comunicativo "a" non equivale a dire che tale comportamento è necessitato, dunque non libero; è sufficiente, infatti, che tale comportamento non sia spiegabile, laddove si eliminasse mentalmente la condotta in questione.*

Il discorso pronunciato da un soggetto per convincere un altro a compiere o non compiere una determinata azione lascia il destinatario della comunicazione libero di fare suo o meno il messaggio in essa contenuto: se però il destinatario della condotta di

Sistematico del codice penale, IV ed., vol. II, Milano, 2012, p. 49; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Milano, 2003, p. 567 ss.

¹⁷ Ciò che è, infatti, necessario e sufficiente per dichiarare che la condotta di tipo comunicativo è causa della decisione di agire è che tale condotta sia stata determinante a tal fine, anche nell'ipotesi in cui non abbia costituito l'unica ragione della scelta. Così, per tutti, G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 251 "normalmente accade che alla produzione di un evento concorrano più fattori causali, mentre è molto raro che la singola azione del reo esaurisca da sola il processo causativo: perché l'azione umana assurga a causa nel senso del diritto penale, basta che essa costituisca una delle condizioni necessarie che concorrono a determinare l'evento tipico".

tipo comunicativo decide di compiere l'azione proprio perché convinto da quest'ultima, allora si dovrà affermare che la condotta di chi lancia il messaggio è causa dell'azione compiuta dal suo destinatario; e tutto ciò – si badi bene – indipendentemente dal fatto che la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo della comunicazione sia o meno scemata ed in maniera assolutamente indipendente dalla “correttezza” di quest'ultima.

D'altronde, se il soggetto che si diceva pronto ad occultare la refurtiva nel suo garage, dopo il furto, non è in grado di mantenere tale impegno, perché – in realtà – non possiede alcun garage, possiamo affermare che la sua offerta non è più annoverabile tra le cause che hanno spinto al furto il ladro? Se il capo mafia indica per errore al killer, come obiettivo, una persona diversa rispetto a quella della quale intendeva “liberarsi”, possiamo sostenere che il mandato ad uccidere la persona sbagliata non è causa della morte di quest'ultima?

Ciò che risulta necessario e sufficiente perché tali condotte siano definite cause dell'evento, ci pare, è che siano processate dalla mente del soggetto al quale si rivolgono e che siano ritenute da quest'ultimo un buon motivo – magari fra molti – per agire. Non sembra, invece, che incida su tale possibilità il fatto che le affermazioni in questione corrispondano al vero: ciò che rileva – per l'ultima volta – è che il soggetto destinatario le ritenga tali.

Con riferimento al caso specifico, allora, il fatto che la comunicazione fornita dagli imputati fosse o meno “corretta” (metodologicamente o nei contenuti) non sembra avere alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, ammesso che possa affermarsi – ovviamente – che essa si sia inserita nei processi decisionali delle vittime e li abbia in qualche misura influenzati: se ciò è avvenuto, essa è stata causa delle decisioni da loro assunte, indipendentemente dalla sua corrispondenza al vero o dalla correttezza del processo che ha condotto alla sua realizzazione (tutto ciò rileverà, infatti, unicamente ai fini dell'addebito di colpa).

Il messaggio della commissione grandi rischi ha costituito un buon motivo, per le vittime, per rimanere in casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009? Ha costituito il mezzo della loro rassicurazione, la ragione per la quale hanno abbandonato le misure precauzionali seguite in precedenza? *Queste, e non altre, sono le domande alle quali il tribunale deve rispondere in sede di accertamento del nesso di causalità.*

3.2. Una prova strutturalmente indiziaria: le difficoltà di accertamento di un nesso psicologico

E veniamo così al secondo, e più rilevante, dei problemi che “strutturalmente” affliggono l'accertamento nelle ipotesi di causalità psichica: quello relativo alla prova dell'evento intermedio, che si caratterizza per essere eminentemente mentale e dunque insuscettibile di apprezzamento mediante i sensi. È questo il vero punto nodale della questione: *a quali condizioni può affermarsi che la condotta e l'evento sono in un rapporto di causa/effetto – per il tramite di un accadimento di tipo psicologico (e dunque non apprezzabile sul piano materiale e particolarmente difficile da provare), effetto della*

prima e causa del secondo – senza tuttavia ricadere in una logica che colleghi la condotta di tipo comunicativo all’evento sulla base della loro mera successione temporale?

Nel caso di specie, il giudice ritiene di poter giungere alla prova del nesso di causalità attraverso il modello di accertamento bifasico prospettato dalla sentenza *Franzese*. A tal fine, si serve dell’analisi svolta dal consulente dell’accusa, che in motivazione viene definita come una “legge scientifica di copertura di matrice sociologica”¹⁸.

In ordine alla generalizzabilità del comportamento umano ed alla formulabilità di leggi scientifiche atte spiegare le condotte dei singoli – vero punto dolente della questione – *il giudice pare, dunque, allinearsi all’opinione prevalente in dottrina*, che ritiene che dall’osservazione dei comportamenti umani siano ricavabili leggi di copertura, e che l’unica differenza presentata da tali leggi rispetto a quelle che regolano fenomeni naturali sia costituita dal fatto che le generalizzazioni sul comportamento umano sarebbero necessariamente di natura statistica¹⁹.

¹⁸ Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 665 ss.

¹⁹ Il problema della conformità a legge della cd. “causalità psichica” è stato studiato dalla dottrina tedesca a partire dall’importante contributo fornito allo studio di questa tematica da K. ENGISCH, *Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug*, in *Festschrift für Hellmuth von Weber*, Bonn, 1963, pp. 247 ss. (nella ricostruzione fornita da M. RONCO, *Le interazioni psichiche*, cit., pp. 821 ss.): confrontandosi realisticamente con la circostanza che nei casi relativi alla cd. “causalità psichica” il giurista non si avvale – per l’individuazione della condizione causale – di regole ricavate dalle scienze naturali, l’autore osserva come, tuttavia, “la presupposizione di cui si avvale il giurista può avere per oggetto, oltre a leggi fisiche, ogni tipo di regolarità tra eventi”; sarebbe vero, infatti, che la causalità psichica presenta delle peculiarità rispetto alla causalità naturalistica – che si compendiano, essenzialmente, nel fatto che l’esperienza di tale forma di causalità sarebbe strettamente personale, poiché l’uomo che la sperimenta avrebbe un accesso autentico, diretto e privilegiato alla sua sfera mentale – tuttavia il criterio della condizione conforme a legge soddisferebbe anche l’esigenza di spiegare gli accadimenti del mondo psichico, sul presupposto che sia possibile individuare e formulare una legge di regolarità dei processi motivazionali interiori. A conclusioni simili – seppur attraverso un iter argomentativo diverso – approda un altro eminente giurista germanico: anche C. ROXIN, *Strafrecht. Allgemeiner Teil B.I. Grundlagen Aufbau der Verbrechenlehre*, 3° Auf., München, 1997, § 11-30, p. 305 (citato da M. RONCO, *Le interazioni psichiche*, cit., pp. 834 ss.), infatti, ribadisce la validità del criterio della condizione conforme a legge relativamente alle ipotesi di causalità psichica. In particolar modo, l’Autore sottolinea come sia un approccio di tipo deterministico che uno di tipo non deterministico consentirebbero di individuare un legame tra il consiglio di una persona ed una determinata decisione, con l’unica differenza che per il primo tale legame sarebbe sottoposto ad una legge, per il secondo tale nesso sarebbe invece di natura empirica. A tale impostazione aderiscono, poi, giuristi del calibro di E. SAMSON, *Hypotetische Kausalverläufe im Strafrecht. Zugleich ein Beitrag zur Kausalität der Behilfe*, Frankfurt a. M., 1972, pp.183 ss. (citato da M. RONCO, *Le interazioni psichiche*, cit., pp. 821 ss.) – che ritiene possibile inquadrare anche i comportamenti umani entro dinamiche generali “di copertura”, in quanto la teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche non sarebbe antitetica rispetto all’attribuzione all’uomo di una libera capacità di volere – e F. DENKER, *Kausalität und Gesamttat*, Berlin, 1996, p. 29 ss. (anch’esso nell’analisi di M. RONCO, *Le interazioni psichiche*, cit., pp. 821 ss.), il quale – riprendendo la teoria esposta da Engisch – ribadisce la possibilità di riscontrare leggi causali anche nell’ambito dei fenomeni di condizionamento psichico, la cui unica differenza rispetto a quelle di tipo naturalistico sarebbe di tipo quantitativo: si tratterebbe di *weiche Regeln*, regole causali morbide, sulle quali tuttavia sarebbe senza dubbio possibile fare affidamento per compiere prognosi realistiche relative al comportamento umano. In Italia, fervido sostenitore della teoria della conformità a legge della causalità psichica è F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento*, Milano, 1975, p. 106, in cui l’autore cita NAGEL, *La struttura della scienza: problemi di logica nella spiegazione scientifica*,

A tale impostazione obiettano le difese degli imputati – facendo sempre riferimento al libero arbitrio che caratterizzerebbe le condotte umane – che le scelte di comportamento individuali sarebbero così personali, così dipendenti da motivazioni intime insondabili, da risultare impossibili da ricostruire mediante un’analisi di tipo logico-normativo quale quella che caratterizza l’accertamento del rapporto causale.

Si tratta di un’obiezione “classica”: un’analisi dei contributi dottrinali sul punto evidenzia come *il principale problema che i teorici della materia si pongono sia rappresentato, appunto, dall’imprevedibilità della singola condotta umana*. In particolar modo, in presenza di un determinato motivo (anche un buon motivo) che potrebbe indurre un certo numero di persone ad agire in un certo modo, non è detto che la singola persona osservata agisca in quel modo; addirittura, in costanza di una situazione identica a quella in cui un determinato soggetto agì in un determinato modo, non è affatto detto che quel soggetto agisca nuovamente nel modo in cui agì in precedenza²⁰.

Così, il fatto che ognuno – come correttamente rilevato dal consulente della difesa²¹ – rielabori i messaggi ricevuti in modo personale, poiché su tale operazione

Milano, 1968, p. 313, il quale afferma come “anche per i c.d. influssi psichici [...] resta valida l’affermazione che un antecedente è causale solo se è condizione *sine qua non*, e che il condizionamento non può essere accertato senza l’aiuto di adeguate generalizzazioni”; ma – non potendosi formulare, in tale ambito, leggi universali con caratteri di rigorosa certezza – “le generalizzazioni adottate nella spiegazione di azioni umane avranno [solo] una forma statistica in luogo di una forma rigorosamente universale; asseriranno, per esempio, che la maggior parte degli uomini, o che una percentuale di essi, si comporta, in date circostanze, in un dato modo”.

²⁰ Tali, appunto, le considerazioni svolte da H.L.A. HART, A. M. HONORÉ, *Causation in the law*, Oxford, 1959, p. 53 “Yet this presupposition of broad similarity in human behaviour, without which we could not have the concept of a reason for action, does not mean that, when on a particular occasion we assert that a person acted for a particular reason (e.g. to avoid threatened danger), we are committed to any assertion that, if the circumstances were repeated, the same action would follow: it may be that neither he nor anyone else would act so again in such circumstances”. A risultati simili perviene S. A. OSNABRÜGGE, *Die Beihilfe und ihr Erfolg. Zur objektiven Beziehung zwischen Hilfeleistung und Haupttat*, in § 27 StGB, Berlin, 2002, pp. 159 ss., citato da M. RONCO, *Le interazioni psichiche*, cit., p. 839, attraverso un’analisi delle ricadute del principio di indeterminazione formulato da Heisenberg sull’interazione fra le condotte umane: similmente a quanto osservato per le particelle subatomiche, ogni esperimento condotto su un uomo – a cagione delle sue reazioni sempre imprevedibili rispetto allo stimolo indotto – modificherebbe l’uomo come oggetto dell’esperimento: la capacità umana di pensare e reagire sempre diversamente agli stimoli comunicativi, infatti, escluderebbe radicalmente la riproducibilità della sperimentazione e, conseguentemente, la possibilità di formulare leggi di verosimiglianza statistica. Si ponga mente, infine, alle penetranti osservazioni di BERNSMANN, *Zum Verhältnis von Wissenschaftstheorie und Recht*, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP)*, 1982, pp. 538 ss., riportate da M. RONCO, *Le interazioni psichiche*, cit., p. 841, il quale osserva come la scienza psicologica sia riuscita, negli ultimi anni, a stento a descrivere su base statistica correlazioni modeste ed imprecise tra classi di motivazioni e classi di comportamenti e, pur tuttavia, nessuno psicologo serio accetterebbe di descrivere all’interno di un giudizio penale un concreto processo psichico come attuazione di una legge di carattere generale, stante la complessità universalmente riconosciuta di tali processi e l’assenza di criteri di misura di carattere obiettivo; sul punto si vedano, infine: C. BRUSCO, *Il rapporto di causalità. Prassi e orientamenti*, Milano, 2012, p. 223; I. MERZAGORA BETSOS, *Autorelazione sul volume: Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze*, Milano, 2012, [in questa Rivista](#), 19 giugno 2013: “non facciamoci illusioni sulla veridicità assoluta della scienza, di qualsivoglia scienza, persino della fisica ed a maggior ragione di quelle evocativamente definite soft sciences”.

²¹ Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., p. 665

incidono tutta una serie di fattori propri dell'esperienza di vita del singolo e solo parzialmente comuni ad altri uomini, è certamente vero: prova ne sono le diversità di atteggiamento riscontrabili tra i destinatari del messaggio proveniente dai membri della Commissione Grandi Rischi. Non bisogna, però, neppure fare l'errore di considerare ogni uomo una monade, in quanto la possibilità di compiere una generalizzazione – fondamentale per potere compiere un giudizio, ancorché, come vedremo, non necessariamente di carattere nomologico, sulle motivazioni che spingono gli uomini ad agire – si fonda inevitabilmente sulla riscontrabilità di tratti comuni ad una serie di uomini.

Tuttavia – nonostante da sempre si registri un accanito dibattito sul carattere libero o condizionato dei comportamenti umani e sulla loro attitudine ad essere descritti facendo ricorso a generalizzazioni di carattere nomologico – né le scienze c.d. “dure” né le *soft sciences* pare siano mai state in grado di fornire una risposta convincente e condivisa sul punto. *Sebbene, infatti, da un punto di vista puramente teorico non possa radicalmente escludersi la possibilità di pervenire alla formulazione di leggi scientifiche “di matrice sociologica” – come quella asseritamente adoperata nel caso di specie –, tali leggi non sono nella pratica mai state formulate*²².

L'analisi del caso concreto che postula l'utilizzo di una di queste (pretese) leggi scientifiche, sembra fornirci un utile esempio di cosa viene “contrabbandato” per legge di copertura in situazioni simili.

Il Tribunale – come anticipato – dichiara formalmente di fondare il proprio accertamento sul modello bifasico della sentenza *Franzese* e lo fa sussumendo, in via preliminare, il caso di specie sotto una legge scientifica di copertura di natura statistica. All'obiezione – mossa dalle difese degli imputati – che tale legge sarebbe sprovvista di un coefficiente statistico apprezzabile, non essendo mai stata sottoposta ad alcuna

²² O. DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, pp. 679 ss., afferma come nell'ambito della causalità psichica, nonostante siano reperibili generalizzazioni sui modelli comportamentali, tanto non consentirebbe comunque di ravvisare modelli causali veri e propri: da un lato, infatti, il tasso di verificabilità delle leggi sarebbe – in relazione ai meccanismi psichici – più basso che altrove, inficiando così la scientificità della legge, che verrebbe declassata a criterio meramente indiziario; dall'altro il ricorso ad assunzioni tacite, nel caso di specie, dovrebbe essere abbondante e, dunque, la bontà del metodo logico ne risulterebbe svilita al punto da gettare ombre sulla possibilità stessa di chiarire il singolo fenomeno di condizionamento psicologico; D. CASTRONUOVO, *Fatti psichici e concorso di persona*, cit., p. 200: “al di là delle dichiarazioni di principio, un accertamento indiziario caratterizza il *modus procedendi* reale del giudizio su queste ipotesi, sia che si ritenga che il giudice si muova come uno psicologo, o comunque ricerchi e trovi <regolarità> idonee sul piano delle generalizzazioni causali a spiegare il comportamento di un autore come effetto di interazioni psichiche; sia che si ritenga che trattandosi di indagare su una realtà interiore e quindi non direttamente osservabile, individuale e non generale, per evitare di cadere in mere <parafrasi> di tali profili motivazionali, si debba prescindere dalla ricerca di parametri nomologici o di regolarità etiologiche, privilegiando invece l'individuazione di dati esteriori, osservabili, appropriati e significativi, da valutare alla stregua di <indicatori esterni>”. R. BLAIOTTA, *la causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, Milano, 2004, p. 36 rileva – dimostrando notevole senso pratico – che, siccome frequentemente avviene che il giudice debba compiere valutazioni in ordine a fenomeni di condizionamento psichico, in tutti questi casi “la ricostruzione delle dinamiche psichiche che interessano al diritto penale deve avvenire inevitabilmente alla luce delle generalizzazioni che regolano d'ordinario la vita dell'uomo”.

validazione scientifica, il giudice risponde che tale circostanza non osta all'accertamento del legame eziologico, poiché – come, appunto, la giurisprudenza *Franzese* insegna – tale legame può essere ritenuto sussistente anche in presenza di coefficienti probabilistici bassi o addirittura bassissimi, purché la seconda fase dell'accertamento – quella consistente nell'esclusione dei possibili decorsi causali alternativi – non lasci adito ad alcun dubbio ragionevole²³.

In motivazione, dunque, si presume – senza fornire alcuna spiegazione ed, anzi, dando poco peso ad un indicatore che avrebbe dovuto spingere chi giudica ad interrogarsi in proposito, che la legge scientifica di copertura sia comunque esistente e che essa presenti un coefficiente probabilistico basso.

Una tale impostazione, tuttavia, non sembra condivisibile: *il coefficiente di probabilità, infatti, sembra un attributo imprescindibile di qualunque tesi alla quale voglia attribuirsi anche solo una parvenza di scientificità*. Una legge scientifica, per essere tale, deve infatti condurre a un risultato che – pur non essendo, magari, sempre certo – sia quanto meno dimostrabile in un certo numero di casi. Senza questa soglia minima di sbarramento tra ciò che aspira ad essere scientifico e ciò che non lo è, qualunque teoria potrebbe assurgere a legge scientifica di copertura.

Questa considerazione appare tanto più penetrante alla luce dei principi enunciati dalla recente sentenza *Cozzini* che, nell'accogliere i criteri per valutare la scientificità del metodo con il quale una legge è formulata, cita espressamente la necessità che tale legge sia fornita di un coefficiente probabilistico che indichi, in particolare modo, la percentuale di errore accertato o potenziale²⁴.

Come se non bastasse, nel caso di specie l'episodio preso in considerazione per la formulazione della legge scientifica, oltre ad essere singolo, è lo stesso che la legge scientifica dovrebbe contribuire a spiegare: il consulente dell'accusa ammette, infatti, di avere svolto la sua indagine sulla base dell'esperienza delle vittime, come risultante dalle testimonianze di parenti ed amici.

Pare di potere affermare, dunque, senza mezzi termini che quella che in motivazione viene pomposamente definita "legge scientifica di copertura di matrice sociologica", di scientifico – almeno nel senso in cui tale attributo può avere rilievo ai fini dell'accertamento – non ha proprio nulla.

Il percorso compiuto da chi giudica, nella sostanza, potrebbe essere così ricostruito:

- formulazione in termini generali di una legge scientifica di copertura – estrapolata dalla concreta vicenda sottoposta a giudizio e, segnatamente, dalle testimonianze rese in dibattimento – che risulta però priva di un coefficiente probabilistico apprezzabile: è evidente, infatti, che nessuna statistica può essere tratta dall'analisi di un singolo caso;
- applicazione – o, meglio, riapplicazione – di tale legge al caso di specie;

²³ Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 371 ss.

²⁴ Cassazione Penale, sez. IV, 13 dicembre 2010 (17 settembre 2010), n. 43786.

- eliminazione dei possibili decorsi causali alternativi, sulla base delle stesse dichiarazioni che hanno permesso la formulazione della legge.

La macroscopica distorsione dei criteri di accertamento della causalità, di cui la sentenza analizzata dà testimonianza, non può che far riflettere sulla sostenibilità dell'applicazione del modello della condizione conforme a legge ai fenomeni di condizionamento psicologico e sulle inevitabili problematiche a cui tale impostazione dell'accertamento dà luogo. Muovendo, infatti, dalla considerazione – ineludibile, alla luce delle riflessioni già svolte – dell'impossibilità di spiegare i fenomeni di condizionamento psichico facendo ricorso a leggi scientifiche, *l'unica alternativa a disposizione del giudice sembra costituita dalle cd. "massime di esperienza"*. Si tratta, com'è noto, di generalizzazioni del senso comune che hanno raccolto un'ampia e costante approvazione e che formano il contesto storico-culturale in cui tutti si muovono e che condiziona le argomentazioni e che tuttavia non hanno alcun valore di legge: esse non sono frutto di studi specifici ma costituiscono il precipitato storico di esperienze consolidate nel tempo²⁵.

Di tali massime – per l'assenza di leggi scientifiche – e di elementi indiziari – per la presenza, all'interno della catena causale, di eventi che, a cagione della loro natura psicologica, non risultano apprezzabili sul piano materiale – dovrà dunque tenere conto il giudice per pronunciarsi circa sussistenza del nesso di causalità in casi come quello del quale di occupiamo.

²⁵ Le massime di esperienza, contrariamente alle leggi scientifiche, possiederebbero "l'elasticità sufficiente a piegarsi alla proteiforme varietà degli accadimenti concreti, proprio per essere costruit(e) tramite contenuti di esperienza effettivi, seppure parziali e non esaurienti la complessità del reale", senza tuttavia rimettere la decisione all'arbitrio di chi giudica, che deve farlo sulla base dei criteri esperienziali condivisi dalla comunità. Così M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale*, cit., p. 842, che muove dalla considerazione secondo la quale "nell'impostazione di Federico Stella resta indimostrato il punto di partenza, che, cioè, non si possa fare riferimento, per la determinazione del nesso causale nel diritto, alle generalizzazioni del senso comune, perché esse sarebbero spesso erronee e difetterebbero del requisito del <controllo critico>, mentre occorrerebbe necessariamente fare riferimento alle leggi della scienza, che sono bensì ipotesi, ma <fornite di un alto grado di credibilità razionale perché sottoposte al vaglio di numerosi ed eterogenei controlli>". Dello stesso parere C. BRUSCO, *Il rapporto di causalità*, cit., p. 224, che sottolinea come l'elevato grado di credibilità razionale necessario per affermare la sussistenza del nesso eziologico possa raggiungersi anche con criterio diversi dall'utilizzazione delle leggi scientifiche – e segnatamente, attraverso l'ausilio di generalizzazioni del senso comune – purché l'accertamento sia condotto criticamente con metodo scientifico: è tale metodo, infatti, a conferire affidabile all'accertamento in tutti i casi in cui non è riscontrabile una vera e propria legge di copertura. L'esigenza di un ricorso – avvertito come indispensabile – all'accertamento fondato su massime di esperienza è testimoniato poi anche da L. RISICATO, *La causalità psichica*, cit., p. 75, che afferma la necessità di "sancire il divorzio, nella materia de qua, tra causalità (giuridico-penale) e scienza" attraverso il ricorso a "leggi sociali" di copertura a base statistica che proprio dal senso comune trarrebbero la loro legittimazione e da F. CINGARI, *Causalità psichica e massime di esperienza: un modello differenziato di causalità?*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2009, p. 249 che – muovendo dalla considerazione che relativamente ai condizionamenti psichici il ricorso a massime di esperienza "pare non solo coerente con le caratteristiche strutturali delle interazioni psichiche ma soprattutto in grado di soddisfare al meglio i principi di legalità e personalità della responsabilità penale" – giunge ad una conclusione analoga, indicando nel ricorso alle generalizzazioni del senso comune la soluzione del problema.

Si tratta, evidentemente, di un modello che risulterà più sbilanciato sul lato dell'accertamento fattuale di quello normalmente utilizzato quando siano disponibili delle vere e proprie leggi scientifiche di copertura, ma tale circostanza – comunque necessitata dalle caratteristiche ontologiche dell'accertamento di fenomeni psicologici – non sembrerebbe doversi tradurre necessariamente in un *quid minus* in ordine all'attendibilità del giudizio. L'elevato grado di credibilità razionale necessario per affermare la sussistenza del nesso eziologico, infatti, può raggiungersi anche con criteri diversi dall'utilizzazione delle leggi scientifiche – e segnatamente, attraverso l'ausilio di generalizzazioni del senso comune – purché, ovviamente, l'accertamento sia condotto criticamente con metodo scientifico: è tale metodo, infatti, a conferire affidabilità all'accertamento in tutti i casi in cui non è riscontrabile una vera e propria legge di copertura²⁶.

Riprendiamo l'esempio del boss mafioso che ordina ad un affiliato di uccidere l'esponente di un clan rivale: possiamo senz'altro affermare, in astratto – rifacendoci ad una regola di buon senso – che l'ordine del capo di una associazione mafiosa costituisce, in genere, un buon motivo per uno degli affiliati per ubbidire; se nel concreto caso sottoposto a giudizio si apprendesse inoltre, ad esempio, che il killer e la sua vittima non si conoscevano e non si riuscisse ad individuare una ragione alternativa che avrebbe potuto indurre l'assassino a porre fine alla vita della sua vittima, apparirà del tutto ragionevole pensare che proprio l'ordine sia stato causa della decisione del killer: ciò sulla base di una attendibile massima di esperienza e degli elementi di natura indiziaria che emergono dal caso concreto.

Pensiamo ancora al caso di chi, sapendo che taluno è intenzionato a compiere un furto, si offre per nascondere la refurtiva: possiamo affermare – ancora sulla base di una regola di buon senso – che possedere un luogo sicuro per nascondere la refurtiva potrebbe essere uno dei motivi che spinge il ladro all'esecuzione del suo proposito criminoso; tuttavia, se, nel caso di specie, l'oggetto che il ladro intende rubare è molto piccolo e maneggevole (un anello, un ciondolo), sarà del tutto ragionevole pensare che in questo caso, vista la facilità per il ladro stesso di occultare la refurtiva, il contributo offertogli non sia tra le cause che lo hanno spinto ad agire. Viceversa, se l'oggetto da rubare fosse un'automobile o una barca, la disponibilità di un garage o di un box sicuro sarebbe presumibilmente un buon motivo per porre in essere il disegno criminoso.

Insomma, la massima di esperienza – che individua quello che certi uomini fanno o possono fare in presenza di un determinato stimolo –, combinata con i precisi riscontri indiziari che emergono dal caso concreto (ed, ovviamente, con l'esclusione dei possibili decorsi causali alternativi), si dimostra – a giudizio di chi scrive – perfettamente idonea a consentire di raggiungere, nelle varie ipotesi concrete, il grado di certezza processuale necessario per statuire sulla sussistenza del legame eziologico.

L'imprevedibilità delle singole condotte umane – che certamente costituisce un problema quasi insormontabile per lo studioso che voglia fare pronostici su come una specifica persona si comporterà in presenza di un determinato motivo – non

²⁶ Si vedano, sul punto, le considerazioni di C. BRUSCO, *Il rapporto di causalità*, cit., p. 224.

rappresenta insomma un gran problema per il giudice: per quest'ultimo, infatti, il percorso logico da compiere si pone in termini affatto differenti.

Poniamo che il dottor X – eminente sociologo aquilano – il giorno 31 marzo 2009, dopo avere ascoltato la conferenza stampa tenuta da alcuni degli imputati, voglia – per ragioni di studio, si capisce – prevedere la reazione che tale comunicazione produrrà nella sua vicina, la vecchia signora Y, le cui grida – in costanza delle purtroppo assai frequenti scosse sismiche che interessano la città da circa un mese – gli impediscono di riposare e di dedicarsi alle sue importanti ricerche.

Il compito che l'autorevole studioso si assume è, comprensibilmente, tutt'altro che semplice: sebbene la conoscenza del temperamento particolarmente impressionabile della scalmanata vicina possa consentirgli – sulla base della circostanza che le persone più inclini a spaventarsi sono anche le più difficili da tranquillizzare – di prevedere che quest'ultima potrebbe continuare a tormentarlo, tuttavia questa considerazione appare come una mera congettura. La signora Y, infatti, potrebbe nutrire un'autentica venerazione per uno dei membri della Commissione – gran bell'uomo – ed una fiducia incondizionata in ogni sua affermazione.

Se poi lo studioso fosse a conoscenza dell'insana passione della vicina per lo scienziato e – sulla base di tale informazione – prevedesse di poter riposare in pace, anche in questo caso, tuttavia, gli sarebbe precluso l'uso dei proverbiali sette cuscini: nella mente della signora, infatti, il terrore potrebbe prevalere sulla venerazione, inducendola ad urlare come in precedenza, in barba ai consigli del suo prestante idolo.

Insomma, l'insigne sociologo dovrebbe convenire che con la signora e quelli della sua specie – noi umani, si intende – le previsioni comportamentali presentano un tale numero di variabili da risultare sempre intrinsecamente incerte.

Se, tuttavia, lo sfortunato protagonista del nostro esempio, dismettendo per un attimo i panni dello studioso che formula previsioni – dopo avere accertato che nessun urlo proviene più dall'appartamento della signora in occasione delle scosse telluriche che continuano a susseguirsi nei giorni successivi alla conferenza – volesse indagare il motivo per il quale la vicina non grida più, il suo compito diverrebbe – a giudizio di chi scrive – molto più semplice: una volta esclusa la possibilità che il tanto urlare abbia reso la signora afona o che ella si sia trasferita a casa di una paziente nipote (la si ode, infatti, spesso canticchiare vecchi motivetti) e così anche tutte le altre plausibili ragioni alternative per giustificare la fine del trambusto, egli converrà che proprio le affermazioni promananti dal suo idolo abbiano indotto la turbolenta vicina, infine, a placarsi. Individuato, dunque, con un ragionevole grado di certezza, il responsabile nello scienziato, sarà a quest'ultimo che il sociologo invierà un mazzo di fiori in segno di gratitudine.

Ciò che attraverso questo esempio si cercava di esplicitare è che una cosa è cercare di prevedere come qualcuno si comporterà in un futuro, ben altra cosa è, invece, giudicare perché una persona si sia, in passato, comportata in un certo modo. E ciò per la banale ragione che, *quando un evento è già avvenuto – quando si è effettivamente concretizzato – si è già realizzata una selezione tra le infinite possibilità che gli accadimenti presentano: alcune possibilità sono sfumate, altre sono venute ad esistenza e tra queste e quelle preesistenti – tutte astrattamente plausibili – solo una o solo alcune sono state causa dell'evento.*

Poniamo nuovamente mente, inoltre, per un momento, allo schema tipico della causalità psichica. Un giudizio di tipo prognostico rispetto all'efficacia causale del primo degli elementi che compongono il modello – la condotta di tipo comunicativo – presuppone, in realtà, una doppia previsione: quella relativa all'evento psichico e quella che, presunto il verificarsi di un determinato evento psichico, descrive il comportamento materiale che ne deriverà. Lo studioso delle condotte umane, dunque, fonda le proprie valutazioni (e ciò, si badi bene, anche quando la sua ricerca non si concentra su una generica idea di uomo o su un "tipo" umano – ipotesi che complica enormemente la valutazione – ma riguarda una specifica persona concreta, come la signora dell'esempio precedente) su un solo elemento di certezza (nell'esempio, il fatto che i membri della Commissione Grandi Rischi abbiano detto determinate cose in conferenza stampa) a fronte di due passaggi ipotetici da svolgere (le parole di uno dei membri della commissione provocheranno un effetto tranquillizzante nella psiche della signora Y, a causa del realizzarsi di tale effetto ella cesserà le sue grida disperate).

Si tratta, all'evidenza, di un compito molto più complesso rispetto a quello riservato al giudice: quest'ultimo, infatti, innanzi tutto si pone una domanda di tipo diverso – non: di cosa può essere causa la condotta X? Ma: *la condotta X, nel caso specifico, è stata causa dell'evento Y?* – ed, in secondo luogo, *fonda il proprio accertamento su due dati di fatto*: il fatto che, effettivamente, una condotta X ed un evento Y si siano verificati (nell'esempio, al fatto che sia stato diramato un determinato messaggio da parte della Commissione si aggiunge il fatto, parimenti acclarato, che la signora abbia cessato di urlare).

Verificare che sussista una relazione tra questi due concreti fatti materiali non pare, dunque, un'impresa titanica, anche quando tale relazione sia – come nel caso che ci occupa – di natura prettamente psicologica.

Applicando le considerazioni svolte alla concreta vicenda della quale ci occupiamo, pare – innanzi tutto – che le cinque massime di esperienza, enunciate in subordine, dal giudice per la spiegazione del legame eziologico, rappresentino effettivamente condivisibili ed affidabili generalizzazioni del senso comune²⁷.

Il Tribunale afferma, in particolar modo, come una prima regola empirica – frutto del buon senso comune e della migliore esperienza scientifica del momento storico – consenta di affermare che l'uomo è un "animale sociale", che vive in società organizzate e normalmente accetta la disciplina di ogni aspetto del vivere comune dettata da un insieme di regole condivise. Una seconda regola permette, poi, di affermare che l'uomo è un "animale culturale" e che il comportamento del singolo "si basa, oltre che su norme codificate, regole ed obblighi disciplinari, su una serie di schemi acquisiti socialmente che definiscono la struttura sociale e l'identità culturale di ciascuna persona". Una terza regola empirica afferma "che se gli schemi culturali, acquisiti socialmente, per effetto dell'educazione e delle regole, contengono delle definizioni di realtà e tendono a prescrivere comportamenti, essi sono tanto più in grado di incidere sulle volizioni individuali quanto maggiore è l'autorevolezza che il

²⁷ Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 685 ss.

singolo individuo riconosce alla fonte da cui tali schemi promanano”; inoltre “nelle moderne società occidentali le definizioni di realtà date dall’autorità scientifica, alla quale si riconosce massima autorevolezza, tendono fortemente a sedimentarsi a livello di senso comune, come serbatoio di sapere che viene considerato dato, scontato, certo e non discutibile”. Una quarta regola empirica consente di aggiungere che “l’influenza della comunicazione istituzionale sul comportamento socialmente rilevante per gli uomini aumenta nelle situazioni di rischio che coinvolgono un gruppo definito di persone o l’intera collettività” e “di fronte a situazioni di pericolo diffuso e di incertezza generale e collettiva, [i soggetti] sono più sensibili alle indicazioni dell’autorità e delle istituzioni competenti”; tale affidamento, inoltre, “è tanto maggiore quanto più credibile, scientificamente razionale e autorevole è la fonte dalla quale la comunicazione proviene” ed “è tanto maggiore, quanto più elevato è il livello culturale e la propensione al rispetto delle regole e delle istituzioni di chi riceve la comunicazione”. Infine, una quinta regola empirica permette di affermare che “l’intensità di un segnale dipende dall’energia con cui esso viene diffuso e dalla distanza tra l’emittente e il ricevente”.

Alla luce di tali considerazioni, *non pare affatto implausibile, in astratto, il fatto che una comunicazione dal contenuto tranquillizzante del genere di quella effettivamente fornita dagli imputati – promanante da un pool di scienziati e da membri delle istituzioni e largamente pubblicizzata – sia stata idonea a produrre, nella mente di alcuni cittadini aquilani – per la maggior parte di elevato livello culturale, di apprezzabile grado di istruzione e formazione professionale – un effetto di rassicurazione tale da “anestetizzare” l’atavica paura del terremoto: che abbia, cioè, rappresentato un “buon motivo” per abbandonare precauzioni dapprima seguite e ritenute – a seguito dell’informazione ricevuta, che si presentava come altamente attendibile – eccessive.*

Tale insieme di considerazioni di carattere generale appare, inoltre, suffragato, nel caso di specie, da tutta una serie di elementi indiziari dei quali in giudice da puntualmente conto in motivazione.

Viene in particolar modo osservato come dalle dichiarazioni testimoniali si evinca chiaramente che il perdurare dello sciame sismico per diversi mesi aveva ingenerato nella popolazione aquilana – oltre ad allarme e preoccupazione crescente – una crescente “fame” di conoscenze proveniente da una fonte autorevole e scientificamente attendibile; le stesse testimonianze dimostrano, poi, come le vittime indicate nel capo di imputazione riconoscessero come indiscussa l’autorevolezza della Commissione Grandi Rischi e riponessero in tale organismo tecnico-scientifico dello Stato un grande affidamento: le vittime, in particolar modo, in occasione di scosse di terremoto significative solevano uscire dai luoghi chiusi e rimanere all’aperto per molte ore, abitudine che non avevano abbandonato a seguito delle episodiche rassicurazioni di esponenti locali della protezione civile o delle istituzioni e che avrebbero, invece, abbandonato – affermano amici e familiari – dopo aver appreso dell’esito della riunione della Commissione.

I precisi riscontri nel caso concreto, dunque – quelli temporali, relativi al comportamento delle vittime prima e dopo avere appreso della conferenza stampa, e quelli forniti dalle deposizioni di parenti ed amici rispetto ad ognuna delle vittime –

rendono plausibile, nella concreta vicenda sottoposta a giudizio, la spiegazione del nesso causale ipotizzato dal giudice.

Ogni residua perplessità è poi fugata dal Tribunale attraverso l'*esclusione*, operata caso per caso, dei possibili *decorsi causali alternativi*: il giudice procede, in particolar modo, a verificare: "se sulla decisione di rimanere in casa possa aver influito il fatto che le due scosse delle ore 22.48 e delle 00.39 si siano verificate in orario notturno e se, dunque, la vittima, per tale ragione, abbia preferito rimanere in casa perché era notte ed era freddo; se su tale decisione abbia o meno influito la circostanza che il giorno dopo la vittima doveva alzarsi presto, per motivi di lavoro, per ragioni universitarie o per altre ragioni personali; se la vittima abbia deciso di non uscire di casa perché aveva il figlio malato, oppure non aveva disponibilità di una macchina o di un camper per trascorrere la notte; se la vittima sia rimasta in casa perché riteneva la casa sicura o solida; se la vittima sia rimasta in casa perché non aveva paura del terremoto; se, per quanto riguarda la posizione degli studenti universitari indicati nel capo di imputazione, possa aver inciso la decisione del Rettore dell'Università degli Studi di L'Aquila Di Iorio di non chiudere le facoltà; se su tale decisione possano aver influito le assicurazioni riportate sugli organi di stampa in periodo precedente alla riunione della Commissione Grandi Rischi (febbraio – marzo 2009) provenienti da singoli ricercatori e studiosi dell'I.N.G.V., appositamente interpellati dai giornali o da politici o amministratori locali"²⁸.

In definitiva, ci pare che l'individuazione di cinque attendibili massime di esperienza – corroborate, nel caso concreto, da precisi riscontri probatori e dall'eliminazione dei possibili decorsi causali alternativi – renda l'accertamento condotto dal giudice perfettamente in grado di raggiungere quell'alto grado di probabilità logica e certezza processuale che consente di pronunciarsi per la sussistenza del legame eziologico nel caso concretamente sottoposto a giudizio.

4. Accertamento dell'elemento soggettivo

Nell'analizzare la struttura dell'addebito specificamente mosso agli imputati, abbiamo osservato come l'accusa non contesti ai componenti della Commissione Grandi Rischi la mancata previsione del terremoto o la mancata evacuazione della città di L'Aquila o un "generico mancato allarme", bensì addebiti agli imputati la violazione di specifici obblighi in materia di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico – disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09 – e la violazione di regole in tema di informazione chiara, corretta e completa.

Il giudizio di responsabilità penale, pertanto, assumerebbe – tale è la posizione del Tribunale – un "parametro metodologico di tipo esclusivamente normativo", tutto incentrato sull'analisi della disciplina delle prerogative e delle funzioni della

²⁸ Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 397 ss.

Commissione Grandi Rischi al momento della messa in atto, da parte degli imputati, delle condotte penalmente rilevanti loro contestate.

Di qui l'attenta disamina da parte del Tribunale del quadro normativo di riferimento di cui al capo di imputazione, costituito dagli artt. 2, 3, 9 l. 24 febbraio 1992 n. 225, dagli artt. 5 e 7 bis l. 9 novembre 2001 n. 401, dall'art. 4 l. 26 gennaio 2006 n. 21 e dall'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006 n. 23582.

Da tale esame emerge indiscutibilmente come il compito dei membri della Commissione Grandi Rischi fosse quello di realizzare un'analisi il più possibile accurata del *rischio sismico* e come il *fine ultimo* di tale attività fosse la tutela dei beni giuridici della vita e dell'integrità fisica di soggetti potenzialmente esposti all'insorgenza di un terremoto. In questo senso, esplicitamente, l'art. 5 della l. 9 novembre 2001 n. 401, il quale stabilisce che "[...] le attività di protezione civile sono finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio" e l'art. 3 l. 24 febbraio 1992 n. 225 che, al comma 1, prevede che "sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo"²⁹.

Sul punto concordano anche le difese degli imputati, e d'altronde pare non si possa minimamente dubitare che lo scopo (e l'utilità) di attività specificamente volte all'analisi dei terremoti – fenomeni naturali che si caratterizzano per la loro inevitabilità – possa risiedere solo nel tentativo di evitarne i devastanti effetti, primi tra tutti quelli per la vita e l'integrità fisica delle popolazioni a rischio.

I difensori sollevano, tuttavia, un'obiezione di ordine logico: il terremoto è notoriamente – sostengono – un fenomeno naturale imprevedibile; come si può pretendere, allora, che gli imputati prevedano e prevenano il danno che deriverebbe da un evento, di per sé, imprevedibile? Come è possibile prevedere e prevenire un qualsiasi danno prescindendo dalla previsione dell'evento che, naturalisticamente, lo cagiona? Un tale obbligo si configurerebbe, infatti, come logicamente impossibile e dunque inadempibile anche per lo scienziato più esperto³⁰.

Il Tribunale, però – accogliendo ancora una volta l'impostazione dell'accusa – ritiene che la censura mossa dalle difese sia infondata, sulla base di una tesi il cui

²⁹ Nel caso di specie, dunque, la sussistenza del cd. primo nesso fra colpa ed evento sembra non potersi minimamente mettere in discussione. Si tratta, com'è noto, della necessità che gli eventi di danno effettivamente verificatisi ed attribuibili alla condotta colposa degli imputati siano una concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Una tale necessità comporta che la responsabilità penale di un soggetto debba essere esclusa in relazione alla verifica di eventi lesivi che, seppur causati dalla condotta inosservante di quest'ultimo, siano di tipo diverso rispetto a quelli che la regola violata mirava a prevenire. Per tutti, G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 552; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 327; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 243; G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965, pp. 262 ss.

³⁰ Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 291 ss.

cardine è costituito dalla *netta separazione che sarebbe possibile operare fra i concetti di previsione del rischio sismico e previsione di una calamità naturale*.

La normativa – come peraltro già osservato – impone agli imputati *non di prevedere il terremoto*, che è fenomeno imprevedibile – riconosce il Tribunale –, ma i *danni* che dal terremoto potrebbero derivare in termini, innanzi tutto, di vite umane: una corretta ed approfondita analisi degli indicatori del rischio sismico (colpevolmente omessa dagli imputati) non avrebbe consentito, allora, di prevedere l'insorgenza del terremoto ma – questa la tesi sostenuta dal tribunale – avrebbe comunque permesso agli imputati di prevedere i danni che da un possibile terremoto sarebbero potuti scaturire.

Gli indicatori del rischio sismico che i componenti la Commissione Grandi Rischi avrebbero dovuto prendere in considerazione per fornire un'attendibile previsione – individuati dal giudice nell'analisi della pericolosità, dell'esposizione e della vulnerabilità³¹ – sono estrapolati dal Tribunale – stante il silenzio della normativa – da due opere scientifiche a firma, tra gli altri, di due degli imputati: il "Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici, e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia" del 1999, curata dal prof. Barberi, ed il libro "Proteggersi dal terremoto" del 2004, di cui è coautore il prof. Dolce.

Il giudice procede, dunque, ad analizzare le affermazioni selezionate dall'accusa nel capo di imputazione rispetto ad ognuno dei parametri così individuati ed afferma come i temi affrontati nel corso della riunione tenutasi all'Aquila nel pomeriggio del 31 marzo 2009 furono "analizzati in modo assolutamente approssimativo, generico, superficiale, contraddittorio, inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione normativamente disciplinati³²".

Sarebbe stato sufficiente – conclude il Tribunale – che gli imputati non pronunciassero nessuna delle affermazioni indicate nel capo di imputazione ed, inoltre, che ciascuno di loro, in sede di riunione, esponesse "quale forma metodologica alternativa di comportamento, ciò che sapeva in tema di rischio sismico, storia sismica di L'Aquila, sciame sismico, previsioni probabilistiche, vulnerabilità degli edifici ed esposizione" e condividesse "quale forma metodologica alternativa di comportamento, le conoscenze specifiche derivanti dalla propria peculiare formazione ed esperienza professionale, per evitare che le vittime, appresi i contenuti rassicuranti (dall'effetto rassicurante) esposti nel corso della riunione, abbandonassero le misure di cautela personali tradizionalmente seguite³³".

Abbiamo osservato come, nel capo di imputazione, l'accusa selezioni una serie di condotte attive – le affermazioni degli imputati in ordine alla possibilità di prevedere l'insorgenza di un sisma di magnitudo elevata – causali rispetto alla

³¹ Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 314 ss.

³² Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 335 ss.

³³ Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 825 ss.

decisione delle vittime di abbandonare le misure precauzionali fino a quel momento seguite e permanere all'interno delle abitazioni. Proprio in relazione a tali affermazioni andrà, dunque, condotto l'accertamento degli eventuali profili di colpa della condotta degli imputati.

Occorrerà chiedersi, allora: se quanto dichiarato dagli imputati fosse conforme agli obblighi normativamente posti in capo ai componenti la Commissione Grandi Rischi; e se – in ogni caso – le dichiarazioni degli imputati agli organi di stampa avessero integrato la violazione di un generico dovere di prudenza nell'onere di informare la popolazione, onere che i componenti la Commissione Grandi Rischi si sarebbero assunti rispondendo alle domande dei cronisti.

4.1. Le affermazioni degli imputati hanno violato gli obblighi in materia di previsione, prevenzione ed analisi del rischio normativamente posti in capo alla Commissione Grandi Rischi?

Abbiamo già rilevato come un'analisi delle disposizioni normative in tema di Commissione Grandi Rischi consenta di affermare che, alla data della riunione, gravassero sugli imputati precisi obblighi di previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico. Di conseguenza, il comportamento che gli imputati avrebbero dovuto tenere in corso di riunione sarebbe stato – questa la tesi del tribunale – direttamente scaturente dalle indicazioni fornite dalla normativa.

Una tale impostazione, tuttavia, alla prova dei fatti non pare – come già osservato – sostenibile. *Le norme in questione, infatti, appartengono alla categoria delle cd. regole di diligenza assolutamente elastiche*: di quelle regole, cioè, il cui contenuto è così vago da necessitare sempre del ricorso ad altre regole di diligenza, mutuata dalla comune esperienza o – come nel caso di specie – dalle conoscenze scientifiche disponibili in materia. Si realizza, in questi casi, un completo slittamento dalla colpa specifica alla colpa generica, e la norma giuridica non vale che ad imporre determinati obblighi “di risultato” in capo al soggetto agente, senza tuttavia specificare in alcun modo come il risultato in questione vada perseguito³⁴.

Gli obblighi normativamente posti in capo alla Commissione sono in effetti, di per sé stessi, assolutamente inidonei ad assurgere a parametro per la valutazione della condotta degli imputati; essi descrivono, semplicemente, la procedura da seguire – analizzare, prevedere e prevenire il rischio sismico –, ma non offrono alcuna indicazione circa i contenuti che una analisi correttamente svolta dovrebbe presentare, né, ovviamente, circa i risultati a cui un'analisi ben fatta dovrebbe pervenire.

Di tale assoluta idoneità si accorge evidentemente anche il giudice quando elegge a parametro delle condotte degli imputati, non la normativa che – lo ripetiamo – è muta, ma i gli indicatori estrapolati dalle pubblicazioni, a firma di due dei membri della Commissione Grandi Rischi, sopra ricordate.

³⁴ Si veda, in particolar modo, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 342.

Le pubblicazioni in questione, in particolar modo, evidenziano come l'analisi del rischio sismico (R) sia in funzione di tre fattori: la pericolosità (P) che rappresenta la probabilità che un terremoto di una certa intensità si verifichi in un determinato territorio (area geografica) ed in un determinato intervallo temporale; la vulnerabilità (V), che consiste nella capacità dei beni esposti (vite umane e beni materiali) di sopportare il danno (la fragilità dei beni esposti al terremoto); l'esposizione (E), che indica il valore d'insieme di vite umane e di beni materiali (patrimonio storico, abitativo, lavorativo, socio – culturale ed ambientale) che, appunto in quanto esposto, può essere perduto o danneggiato in caso di verifica di un forte terremoto.

È, dunque, sulla base delle metodologie illustrate dalle pubblicazioni degli imputati che il giudice afferma come un'accurata analisi del rischio sismico non potesse prescindere dalla discussione, all'interno della riunione, di temi certamente rilevanti ai fini dell'esame, quali:

- *la storia sismica dell'Aquila*, investita in epoca storica da tre terremoti distruttivi di intensità comparabile a quello occorso, due dei quali accompagnati o preceduti da una apprezzabile sequenza sismica;
- *lo sciame sismico in atto e la scossa delle ore 15.38 del 30.3.09 di magnitudo 4.1*, qualificabili come variazioni anomale della sismicità e che dunque avrebbero costituito – secondo quanto affermato nelle pubblicazioni sopra citate – un fenomeno precursore dei terremoti;
- *le previsioni probabilistiche*, che individuavano nel territorio della città uno di quelli che presentavano le maggiori probabilità di accadimento rispetto a tutto il territorio nazionale nel breve/medio periodo;
- *la vulnerabilità degli edifici*, essendo il patrimonio edilizio della città dell'Aquila caratterizzato da un centro storico esteso, di origine medioevale, e costellato di edifici in muratura ed in cemento armato – costruiti prima che entrasse in vigore la legge antisismica n. 64/74 e pertanto non rispondenti ad adeguati criteri antisismici;
- la circostanza che, principalmente nel centro storico – e dunque nella zona potenzialmente più pericolosa – risiedesse una gran quantità di studenti universitari, categoria particolarmente a rischio per la giovane età e – nel caso degli studenti fuori sede – per la ristrettezza di mezzi economici e la lontananza dai nuclei familiari di provenienza.

Tutti questi dati – a parere del tribunale – sarebbero stati ignorati o considerati in maniera superficiale, incompleta e contraddittoria rispetto alle finalità che l'organo Commissione Grandi Rischi era normativamente tenuto a perseguire: quella di realizzare un'efficace analisi del rischio sismico al fine di prevenire l'insorgenza di danni a cose o persone.

Risulta, dunque, evidente come le modalità con cui l'accertamento si è svolto nella realtà siano molto diverse da quelle esposte programmaticamente in motivazione ed analizzate in precedenza: l'agente modello, il parametro di valutazione dei profili di

colpa degli imputati – ben lungi dall’essere costruito sulla base delle indicazioni, peraltro inconsistenti, fornite dalla normativa – appare *identificarsi proprio con gli stessi imputati* o, meglio, con il bagaglio di conoscenze e di capacità che alcuni membri della Commissione Grandi Rischi (segnatamente Barberi e Dolce) possedevano in un momento precedente rispetto alla data della riunione. Il giudice presume, infatti, che quelle conoscenze fossero “patrimonio conoscitivo comune” degli imputati, un patrimonio che questi ultimi, in sede di riunione della Commissione, non avrebbero saputo sfruttare, effettuando un’analisi approssimativa, generica ed inefficace e rilasciando dichiarazioni superficiali ed inattendibili³⁵.

Appurato dunque che la normativa, da sola, non è in grado di affermare nulla di significativo in ordine all’accertamento della correttezza delle affermazioni degli imputati indicate nel capo di imputazione, occorrerà – ci pare – domandarsi se l’integrazione del parametro normativo con le informazioni individuate dal giudice nelle pubblicazioni degli imputati consenta, invece, di svolgere un tale compito.

Ancora una volta, tuttavia, la risposta a tale quesito pare, a chi scrive, negativa. Proviamo a spiegare perché.

Le affermazioni degli imputati nel corso della riunione del 30 marzo 2009 – come abbiamo avuto modo di osservare – testimoniano come l’analisi di questi ultimi si sia focalizzata sulla concreta possibilità, nel caso di specie, di prevedere una scossa di magnitudo particolarmente elevata; una volta stabilito che pervenire ad una conclusione sul punto non era possibile – tale è il tenore complessivo, infatti, delle loro dichiarazioni – , i membri della Commissione Grandi Rischi non procedevano neppure a svolgere una previsione dei danni che dalla scossa sarebbero potuti derivare (compito loro imposto dalla normativa).

Quella che sembra a chi scrive una conclusione logica (come è possibile, infatti, separare la causa dall’effetto, il terremoto dai danni?) non è, tuttavia, condivisa dal Tribunale: il giudice sostiene, lo abbiamo visto, che sia possibile svolgere separatamente l’analisi del rischio (di verifica di danni conseguenti ad un terremoto) e l’analisi del pericolo (terremoto), senza che sussista un necessario rapporto di dipendenza della prima analisi dalla seconda.

³⁵ La serietà e la validità scientifica delle affermazioni contenute nelle pubblicazioni a firma degli imputati – assurte, come abbiamo visto, a parametro di valutazione delle condotte contestate – viene, dunque, presunta senza che sia svolta alcuna indagine in tal senso. E ciò anche in costanza di elementi, come ad esempio la ormai risalente data di pubblicazione di almeno uno dei lavori in questione (il cd. “Rapporto Barberi”, pubblicato ben quindici anni prima del momento rilevante ai fini dell’accertamento, ovvero la data in cui gli imputati hanno tenuto la ormai famosa riunione: un tempo senz’altro considerevole per una pubblicazione scientifica), che avrebbero dovuto far propendere per una diversa soluzione. Nonostante ciò, con una valutazione che, ancora una volta, risulta priva dell’angolo visuale offerto dall’analisi delle prassi riconosciute dalla comunità scientifica – priva, cioè, di un parametro di valutazione veramente comune, attendibile e condiviso, indispensabile per giungere all’affermazione della responsabilità penale di qualunque soggetto – il Tribunale ritiene – solo ed esclusivamente sulla base del precetto normativo che stabilisce che della Commissione Grandi Rischi debbano fare parte i maggiori esperti in materia – che tale analisi debba essere la più corretta fra quelle disponibili. Un evidente paradosso se si considera il dettaglio, non irrilevante, che degli stessi soggetti, ricoprenti il medesimo ruolo, si giungerà ad affermare la responsabilità penale all’esito del processo.

In particolar modo, il giudice afferma – con riferimento alle definizioni normative fornite, in materia di infortuni sul lavoro, dell’art. 2 l. r) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – che la previsione del rischio sismico consisterebbe non nella previsione dell’evento naturale in sé stesso, bensì nell’analisi delle potenziali conseguenze, in termini di danni a cose o persone, che scaturirebbero dal verificarsi di tale fenomeno e nell’individuazione di quelle misure precauzionali che, se adottate tempestivamente, consentirebbero di circoscriverli e contenerli.

Mercé questa forma di distinzione fra analisi del rischio (del verificarsi di danni) ed analisi del pericolo (causa potenziale dei danni che l’analisi del rischio prevede e previene), il Tribunale giunge ad affermare che l’analisi del rischio si concreterebbe “ [...] nell’attività di previsione di conseguenze (per lo più negative o dannose) che scaturiscono (o che potrebbero scaturire) da circostanze (attività umane o accadimenti naturali)” – addirittura – “non sempre tutte prevedibili o tutte conoscibili o tutte controllabili”. Infatti, afferma il giudice, “[se] il terremoto quale fenomeno naturale non è certo evitabile, e se le attuali conoscenze non consentono di lanciare fondati allarmi per forti scosse imminenti, la corretta valutazione di prevedibilità del rischio (che gli imputati non hanno compiuto) e la completa informazione in tal senso (che gli imputati non hanno fornito) avrebbero evitato o avrebbero contribuito ad evitare la morte e il ferimento delle persone indicate nel capo di imputazione o ne avrebbero comunque diminuito il numero”³⁶.

La conclusione alla quale perviene il giudice – oltre a non essere giustificata dal dato normativo³⁷ – appare, a ben guardare, illogica: come avrebbero potuto gli imputati *prevedere* la morte o le lesioni dei cittadini della città di L’Aquila a seguito di un *imprevedibile* terremoto? Come avrebbero potuto i membri della Commissione apprestare le misure atte a contrastare un fenomeno del quale non erano in grado di determinare le caratteristiche (ora e luogo di verifica, magnitudo etc.)?

Condizione necessaria per svolgere un’opera di prevenzione efficace ci pare, infatti, la possibilità di figurarsi con una certa precisione l’evento dal quale alcuni danni potrebbero derivare: solo in questo modo si è in grado di prevedere la possibilità che tali danni si verifichino, di stimare la loro entità potenziale e, conseguentemente, di apprestare le cautele opportune per evitare la loro verifica.

Appare dunque evidente come – diversamente da quanto sostenuto in motivazione – in tanto si possa sostenere che esiste un rapporto di effettiva prevedibilità tra indicatori del rischio sismico e danni che da un eventuale sisma

³⁶ Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., p. 293

³⁷ Il legislatore, infatti, non afferma alcunché in ordine alla prevedibilità del “fattore” o dell’“agente” dal quale deriverebbe la probabilità del verificarsi del danno: dire, infatti, che il pericolo è la “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” e che il rischio è la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione” – pur consentendo di marcare una differenza fra i concetti di rischio e pericolo – non consente in alcun modo di affermare che la valutazione del rischio sia indipendente da quella del pericolo o addirittura che sia analizzabile il rischio derivante da un pericolo imprevedibile.

potrebbero scaturire, in quanto si possa affermare la sussistenza di un *duplice nesso* di prevedibilità che colleghi tali indicatori al sisma e, successivamente, il sisma al verificarsi di danni a cose o persone.

In altri termini, la possibilità di affermare la prevedibilità da parte degli imputati dei danni scaturenti dal sisma deve fondarsi sulla risposta positiva a due distinti quesiti: a fronte del verificarsi di una serie di fenomeni naturali annoverabili fra i cd. precursori sismici, è possibile formulare una previsione (vedremo quanto accurata) circa la possibilità che si verifichi un terremoto? È possibile, una volta stabilito che un determinato terremoto sta per verificarsi, quantificare i danni che esso produrrà in modo da approntare le misure necessarie per la prevenzione di questi ultimi?

Affrontiamo immediatamente il secondo quesito, quello – a giudizio di chi scrive – meno problematico: *è possibile, una volta prevista la verifica di un sisma, prevedere i danni che ne potrebbero derivare?*

A fronte di una previsione del sisma, la risposta a tale domanda è certamente positiva: dalla stessa sentenza apprendiamo, infatti, come le autorità di Protezione Civile abbiano in uso un apposito software (il S.I.G.E.- Sistema Informativo per la Gestione dell’Emergenza), che – a fronte dell’inserimento dei dati di una singola scossa di terremoto (coordinate dell’ipocentro e magnitudo) – consente di effettuare in tempo reale una stima dei danni attesi³⁸. Alla data della riunione era dunque senz’altro nelle possibilità dei membri della Commissione Grandi Rischi la formulazione di un’attendibile previsione in ordine alle potenzialità lesive di un sisma del quale fossero stati – ed è questo il passaggio cruciale – in grado di stimare le caratteristiche.

I dati sulla base dei quali il S.I.G.E. effettua la propria stima dei danni attesi sono poi – a ben vedere – gli stessi che gli imputati avrebbero dovuto prendere in considerazione, a parere del giudice, durante la riunione: si tratta in particolar modo delle informazioni relative alla vulnerabilità del patrimonio edilizio e all’esposizione di cose o persone al sisma.

Senonché – come plasticamente dimostrato dal meccanismo di funzionamento del software – tali dati assumono effettivamente un ruolo nella previsione dei danni

³⁸ Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., p. 360 “il software di funzionamento del S.I.G.E. opera su <un database di vulnerabilità degli edifici presente per tutti gli 8.000 Comuni italiani ... basato sui dati essenzialmente ricavati dal censimento ISTAT>. La banca dati del S.I.G.E. prevede una classificazione degli edifici secondo quattro diverse <classi di vulnerabilità>. Il programma è particolarmente efficace perché, una volta inseriti i dati della scossa comunicati dall’I.N.G.V., consente di effettuare, già pochi minuti dopo l’evento, una stima attendibile dei danni attesi. Il S.I.G.E. elabora i dati attraverso le cd. matrici di probabilità di danno, che mettono in correlazione le classi di vulnerabilità degli immobili con la distanza dall’ipocentro del terremoto, sulla base di una relazione di attenuazione progressiva del danno al crescere della distanza dall’ipocentro. [...]Con specifico riferimento alla scossa di terremoto del 6.4.09, il teste ha spiegato che il S.I.G.E. era stato <fatto girare> qualche minuto dopo le ore 03.32 (non appena l’I.N.G.V. aveva comunicato i parametri necessari) e, sulla base dei dati concernenti l’analisi delle caratteristiche di sismicità del territorio, la qualità del patrimonio edilizio, la vulnerabilità delle costruzioni e la densità abitativa, aveva fornito, già <mezz’ora dopo il terremoto>, un’indicazione del <danno atteso> che poi si è rivelata coincidente con i danni effettivamente verificatisi”.

solo qualora li si possa collegare ad una scossa tellurica della quale si conoscano le caratteristiche con un certo livello di precisione: in assenza, dunque, della previsione del sisma, tali dati non consentono di prevedere alcunché.

La sussistenza di un apposito software per la stima dei danni attesi spiega anche, ci pare, perché i temi relativi alla vulnerabilità ed all'esposizione non furono approfonditamente trattati nel corso della riunione: si trattava di informazioni – come peraltro pare si possa affermare anche relativamente agli indicatori della pericolosità – già perfettamente conosciute e padroneggiate dalla Protezione Civile, interlocutore istituzionale della Commissione Grandi Rischi.

Il compito della Commissione è, insomma, certamente quello di fornire informazioni alle autorità di Protezione Civile, ma di certo non informazioni che queste ultime già possiedono: perfettamente comprensibili, allora, ci paiono le ragioni per la quali tali temi vennero sorvolati durante la riunione.

Le considerazioni alle quali siamo pervenuti in ordine alla pacifica conoscenza, da parte delle autorità di Protezione Civile, della delicata situazione in cui l'Aquila versava – quanto a pericolosità, vulnerabilità del tessuto edilizio ed esposizione di vite umane e beni materiali – spiegano anche perché non si possa concordare con il giudice quando afferma che l'analisi di tali dati, nel corso della riunione, avrebbe condotto ad un diverso decorso causale, in grado di evitare le morti e le lesioni indicate nel capo di imputazione.

Si trattava – lo sottolineiamo ancora una volta – non di mettere in luce profili di rischio pressoché sconosciuti, ma di ribadire *informazioni notorie*: le autorità di Protezione Civile – a cui spetta ogni determinazione operativa, ivi compresa la comunicazione con le popolazioni interessate – erano perfettamente a conoscenza di tali dati anche prima di indire la riunione e, ciononostante, non avevano ritenuto di allarmare la popolazione né di predisporre alcuna particolare misura precauzionale.

Ci pare si possa, dunque, fortemente dubitare che la discussione di tali tematiche all'interno della riunione della Commissione Grandi Rischi avrebbe modificato la situazione.

D'altronde, la fragilità strutturale dei centri storici e la circostanza che questi ultimi siano – ciò nonostante – densamente popolati anche in aree ad elevato rischio sismico costituisce una caratteristica strutturale non solo dell'Aquila ma anche di numerosissime altre città italiane. La nazione intera pare, a ben vedere, disseminata di luoghi in cui – sulla base di previsioni probabilistiche che coprono lassi di tempo relativamente lunghi (dai 5 ai 20 anni), delle caratteristiche degli edifici e della densità abitativa – tragedie come quella dell'Aquila potrebbero, in ogni momento, verificarsi.

Nessuno, tuttavia, può ragionevolmente aspettarsi che tali città vengano evacuate solo sulla base di tali dati: è *certamente necessario, per far scattare incisive misure di prevenzione dei danni, qualcosa in più; e, precisamente, un qualche elemento che consenta di affermare che si è effettivamente verificato un aumento del rischio dell'insorgenza di un terremoto di magnitudo distruttiva in un determinato lasso di tempo ed in un luogo preciso.*

Del resto, la riunione della Commissione Grandi Rischi si tenne a l'Aquila il 31 marzo 2009 non perché la città era situata in zona sismica e caratterizzata da un centro storico vulnerabile e densamente abitato – circostanze che l'Aquila condivideva con

numerose altre città abruzzesi, molisane, campane, calabresi, siciliane, pugliesi etc. – ma perché la città era interessata da mesi da uno sciame sismico che – è questo quello che la Commissione era chiamata a valutare – avrebbe potuto essere un indicatore dell'accresciuto rischio che proprio in quel luogo – e non, ad esempio, a Messina, a Cosenza, a Bari – potesse verificarsi una scossa sismica distruttiva.

La “domanda delle domande”, allora, il vero quesito sul quale è necessario pronunciarsi per potere affermare la responsabilità per colpa degli imputati è il seguente: *è possibile, sulla base dall'analisi di una serie di fenomeni cd. precursori dei terremoti, effettuare una previsione relativa alla possibilità che si verifichi un evento sismico (avente quei caratteri di accuratezza indispensabili per stimare la concreta pericolosità del fenomeno attraverso l'individuazione precisa di quei danni che le norme giuridiche in tema previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico mirano a prevenire)?*

Ad una tale domanda non si può dare una soluzione “normativa”, come pretende di fare il giudice, perché la normativa in questione non si occupa minimamente – e ci meravigliremmo molto del contrario – del tema. Si tratta di un quesito al quale è possibile rispondere solo attingendo alle conoscenze scientifiche pertinenti – quelle sismologiche, dunque – e calandole nelle specificità del caso concreto.

Quanto affermato dagli imputati ricalca, effettivamente, la migliore scienza del momento storico? È quindi corretto – ad esempio – affermare che sui terremoti “non è possibile fare previsioni”, che “la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore”, che “non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento”? Le peculiarità della zona sismica dell'Aquila, la sua storia, le previsioni probabilistiche che interessavano l'area, consentivano di giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte dagli imputati, quando affermavano che “i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta”, che lo sciame sismico che interessava la città “si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta [...] in questa tipologia di territori” etc.?

Risposte a domande di questo genere non pare possano essere rinvenute all'interno della pur lunga sezione delle motivazioni dedicata al tema della prevedibilità; e pare di poter dire – come avevamo anticipato – che i limiti all'analisi di tale punto cruciale dell'accertamento della responsabilità degli imputati derivino proprio dall'adozione del parametro strettamente normativo, al quale facevamo riferimento, nella formulazione del rimprovero di colpa mosso ai componenti della Commissione.

Si è scelto di “tenere fuori” la scienza dal processo: di non approfondire le tematiche relative ai precursori dei terremoti, alle faglie, alle onde sismiche, alla distribuzione e all'intensità dei terremoti, agli algoritmi di previsione e, soprattutto, di non avvalersi di periti in grado di valutare sulla base di standard condivisi dalla comunità scientifica se e cosa fosse prevedibile, da parte degli imputati, alla data del 31.3.09. In tal modo, però, si è menomato l'accertamento della condotta colposa degli imputati: si è detto che avrebbero

dovuto analizzare il rischio, prevedere e prevenire – come stabilito dalla normativa –, ma si è ommesso di verificare se, nel caso specifico, fosse possibile prevedere alcunché e, in caso di risposta positiva, quali contenuti avrebbe dovuto avere questa previsione.

Infatti – a giudizio di chi scrive – solo se si dimostrasse che gli imputati avrebbero potuto affermare che effettivamente sussisteva, al momento della riunione, un *accresciuto rischio di verifica di una scossa potenzialmente lesiva sufficientemente determinata nelle sue caratteristiche* (luogo, tempo, magnitudo), si potrebbe allora ritenere non solo che le affermazioni degli imputati fossero errate, ma che la conseguenza della comunicazione di tale analisi agli organi di Protezione Civile sarebbe stata l'evacuazione degli edifici a rischio: un comportamento che avrebbe quindi, con tutta probabilità, evitato le morti e le lesioni indicate nel capo di imputazione.

Insomma, stabilito che gli imputati non avrebbero potuto tacere – gravando in capo ad essi, come più volte sottolineato, specifici compiti di previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico, compiti che sarebbero senz'altro stati disattesi se gli imputati si fossero rifiutati di pronunciarsi in ordine al fenomeno che erano chiamati ad esaminare – ed atteso che manca, nel processo, la prova che i componenti la Commissione avrebbero dovuto affermare qualcosa di diverso rispetto a quanto sostenuto – e, più precisamente, che lo sciame sismico in corso fosse precursore di una scossa sismica di elevata magnitudo nel brevissimo periodo, unica affermazione che avrebbe, ci pare, modificato il decorso causale degli eventi impedendo gli eventi lesivi contestati –, non resta che affermare che non sono riscontrabili profili di colpa nella condotta degli imputati, qualunque sia stato il tenore delle loro affermazioni.

4.2. Le affermazioni degli imputati hanno violato un generico obbligo di prudenza nella comunicazione con la popolazione?

Esclusa la colpevolezza degli imputati al metro degli obblighi codificati gravanti sull'organo che componevano, *resta tuttavia da interrogarsi circa gli eventuali profili di colpa delle affermazioni loro contestate nel capo di imputazione relativamente al generico obbligo di prudenza che si sarebbero assunti comunicando direttamente con la popolazione.*

Pur non gravando sulla Commissione Grandi Rischi alcun obbligo codificato di comunicare quanto deliberato in sede di riunione alle popolazioni interessate – compito che, istituzionalmente, spetta alle autorità di Protezione Civile –, alcuni degli imputati assunsero l'iniziativa di parlare in prima persona con i giornalisti delle televisioni locali.

Potrebbe, allora, configurarsi in capo a questi ultimi un addebito per imprudenza, qualora le dichiarazioni rilasciate fossero state "eccessivamente" tranquillizzanti e – discostandosi dalle conclusioni formulate nel corso della riunione – avessero impropriamente indotto la popolazione ad abbassare la guardia, ottenendo quale (prevedibile) effetto quello di convincere i cittadini dell'Aquila ad abbandonare le misure precauzionali e a permanere all'interno delle abitazioni.

Così, tuttavia, non pare a chi scrive: le affermazioni degli imputati sembrano, in realtà, limitarsi ad escludere la prevedibilità dell'insorgenza di un terremoto distruttivo sulla base dello sciame sismico, non la possibilità che effettivamente un terremoto si verifichi. *Si tratta di dichiarazioni sostanzialmente neutre nei contenuti (non possiamo affermare che un terremoto si verificherà, ma nemmeno escluderlo), percepite però come fortemente rassicurante dalla popolazione – ci pare – per effetto del netto contrasto con il vero e proprio panico scatenato dalle dichiarazioni allarmistiche dei giorni precedenti.*

È evidente infatti che una cittadinanza terrorizzata dall'annuncio di un'imminente, distruttiva scossa di terremoto reagirà con sollievo alla notizia che non è affatto detto che il terremoto si verifichi: è il contesto nel quale è calato il messaggio a rendere le affermazioni degli imputati, di per loro non particolarmente significative, fortemente rassicuranti per i destinatari. Non pare pertanto che agli imputati possa essere mosso un rimprovero per imprudenza nella comunicazione da loro svolta.

4.3. Considerazioni conclusive

Al termine dell'analisi dei passaggi fondamentali della sentenza, qualche considerazione conclusiva riguardo alcuni "tratti caratteristici" dell'accertamento in questione: si tratta di *scelte metodologiche che potremmo definire trasversali all'indagine sulla sussistenza della colpa nel caso di specie*, che percorrono come altrettanti *fil rouge* la sezione delle motivazioni destinata a questo tema.

Esse sono, segnatamente: a) *l'impiego di un modello di accertamento "comune" a tutti gli imputati*, che – considerandoli tutti responsabili per le affermazioni promananti dall'organo che componevano – rinuncia a differenziarne la posizione ai fini dell'accertamento della responsabilità penale; b) *la tendenza a rimproverare agli imputati anche circostanze indicative di una loro negligenza meramente interiore.*

a) Sotto il primo profilo, *abbiamo osservato come l'accertamento della responsabilità degli imputati sia sempre effettuato dal Tribunale in chiave "comune"*, e ciò anche in relazione a componenti dell'accertamento veramente cruciali: si pensi, ad esempio, all'individuazione, effettuata dal Tribunale, di un'unica condotta (in parte attiva, in parte omissiva) tenuta, nel loro complesso, da *tutti* i membri della Commissione Grandi Rischi, i quali si sono visti paradossalmente rimproverare "personalmente" anche le affermazioni pronunciate dai colleghi e perfino – in alcuni casi – dichiarazioni (ad organi di stampa) temporalmente precedenti la riunione della Commissione (con la motivazione – qui davvero prossima all'assurdità – che il contenuto di tali dichiarazioni sarebbe stato del tutto in linea con i contenuti di una riunione che si sarebbe tenuta ore dopo e, pertanto, sarebbe stata attribuibile indistintamente a tutti i partecipanti alla riunione in questione!³⁹).

³⁹ Il riferimento è – lo si sarà capito – alle controverse dichiarazione rilasciata dall'imputato De Bernardinis al giornalista di una emittente locale (TV uno) qualche minuto prima che la riunione della

Ci pare, in particolar modo, che l'identificazione di un unico messaggio promanante dalla Commissione Grandi Rischi nel suo complesso, nell'accertamento della colpa – che è personale rimproverabilità della condotta di ciascun soggetto agente – costituisca, in assenza di circostanze idonee a giustificarla⁴⁰, una macroscopica violazione del principio di colpevolezza.

Commissione Grandi Rischi, della quale era membro, avesse inizio. Cfr. Tribunale dell'Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., p. 108 ss. e p. 726 ss. “[...] bisogna ora verificare se le affermazioni rese dal prof. DE BERNARDINIS nel corso dell'intervista a TV Uno pubblicata il 1.4.09 da Il Centro costituiscano un'opinione personale e isolata dell'intervistato o piuttosto siano rappresentative degli argomenti trattati nel corso della riunione e delle conclusioni in quella sede raggiunte. [...] l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno qualche minuto prima dell'inizio della riunione del 31.3.09 (intervista poi riportata nell'edizione del 1.4.09 de Il Centro) ed i temi affrontati nel corso della riunione, si registra una identità di argomentazioni, una circolarità di contenuti, un continuum logico – argomentativo, una perfetta sovrapposibilità di affermazioni, che consentono di dire, con certezza, che le dichiarazioni rese dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista in esame non sono un'opinione personale e isolata dell'intervistato, ma costituiscono esatta rappresentazione degli argomenti trattati nel corso della riunione e delle conclusioni in quella sede raggiunte. I concetti esposti da DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno ricalcano quelli trattati in sede di riunione”.

⁴⁰ Poche parole sulla (im)possibilità di applicare al caso concreto la disciplina – derogatoria, in alcune specifiche ipotesi, rispetto al principio di affidamento che normalmente funge da limite alla responsabilità penale dei singoli – della colpa in équipe. In particolar modo, la circostanza che gli imputati agissero come un pool di esperti potrebbe far propendere per l'applicabilità, nel caso di specie, proprio di tale disciplina e quindi condurre a domandarsi se vi siano stati – nell'ambito dell'attività dei componenti la Commissione – episodi che possano configurare responsabilità ulteriori – rispetto a quella ordinaria, che riguarda ovviamente solo le proprie azioni od omissioni – in capo a tutti o alcuni degli imputati, tali da giustificare l'accertamento in chiave “comune” effettuato dal giudice. Osserviamo, tuttavia come si registri una diversa distribuzione, in capo ai membri di un' équipe, della responsabilità penale esclusivamente in due distinte ipotesi: qualora siano stabiliti specifici compiti di controllo o coordinamento in capo ad un soggetto posto in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri, ricadendo in questo caso la responsabilità – oltre che, ovviamente, sul soggetto autore della condotta scorretta – anche sul capo-équipe; qualora il comportamento di uno dei membri dell'équipe sia tale da destare negli altri componenti il sospetto (giustificato) che la condotta del soggetto in questione sia irregolare, potendosi in questo caso rimproverare all'intero gruppo il fatto di non aver riconosciuto il comportamento scorretto e di non averne, se possibile, neutralizzato gli effetti. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 550; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 354; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 325; G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990, p. 285; G. MARINUCCI, *La colpa*, cit., p. 199.

Nel caso di specie, per quanto concerne la prima delle due ipotesi – quella relativa agli obblighi di controllo di un eventuale capo-équipe – è necessario osservare come – nonostante la Commissione Grandi Rischi sia effettivamente dotata di un Presidente e di un Presidente vicario “scelti tra indiscusse e riconosciute personalità di fama nazionale ed internazionale con comprovata esperienza nel campo della protezione civile” – tuttavia non pare che la normativa stabilisca in capo a questi ultimi alcun obbligo di controllo rispetto all'operato degli altri membri, riservando loro essenzialmente compiti organizzativi (cfr. artt. 1 e 3 DPCM 03 aprile 2006, n°23582). Relativamente, invece, alla seconda delle ipotesi prospettate – quella concernente la messa in atto, da parte di uno dei membri, di un comportamento che avrebbe dovuto “far insospettire” gli altri componenti, far loro subodorare la possibilità di una condotta pericolosa – pare che, nel caso di specie, una tale condotta possa essere costituita solo da una affermazione e, segnatamente, da una affermazione grossolanamente errata. Bisognerebbe, dunque, domandarsi se sia possibile affermare che una delle dichiarazioni degli imputati avrebbe dovuto “far accendere un campanello d'allarme” nella mente degli altri membri della Commissione, per la sua manifesta inesattezza. Sotto questo profilo, pur essendo, invero, molte le affermazioni degli imputati tacciate dal Tribunale almeno di

b) Ancora un' ultima osservazione, concernente – come anticipato – alcuni profili di *negligenza "interiore"* caratterizzanti, nella ricostruzione del giudice, la condotta dei componenti la Commissione Grandi Rischi: è parso a chi scrive di riscontrare, nella lettura delle motivazioni della sentenza, come *molte delle affermazioni del giudice circa la condotta colposa tenuta dagli imputati alludano ad una superficialità – più che dell'effettiva attività di previsione (meglio: del contenuto della previsione) – delle modalità con le quali tale attività si è svolta o delle circostanze che hanno condotto gli imputati a compierla.*

Di tale tenore ci appaiono, in particolar modo: tutte quelle affermazioni adoperate dal giudice per sostenere che alcuni temi – a suo giudizio meritevoli di un approfondimento – sarebbero stati trattati dagli imputati con superficialità e trascuratezza, senza peraltro che si individuasse cosa, concretamente, si sarebbe dovuto affermare sul punto; tutti i riferimenti alla breve durata della riunione tenuta dagli imputati ed alla anomala presenza, nella stessa occasione, di soggetti la cui funzione sarebbe stata quella di dare rilevanza mediatica a quanto analizzato; tutti i riferimenti alla telefonata intercorsa, il giorno precedente la riunione, fra il capo della Protezione Civile Bertolaso e l'assessore Stati, dalla quale si evinceva come il fine ultimo della riunione stessa fosse quello di tranquillizzare la popolazione.

La sensazione che se ne ricava è che buona parte della rimproverabilità della condotta degli imputati risieda – per il Tribunale – nella "sciatteria" e nel pressapochismo che avrebbe caratterizzato la riunione da loro tenuta nel pomeriggio del 31 marzo 2009, a pochi giorni dal sisma, se non addirittura nella circostanza che l'esito della riunione fosse "già scritto", pilotato dall'alto.

È bene sottolineare, allora – pur trattandosi di una considerazione che può apparire banale – che addebiti così costituiti non possono fondare alcuna responsabilità penale in capo agli imputati: ciò che può essere oggetto di rimprovero per colpa è infatti solo un comportamento "esterno" che si traduca nella violazione di una regola con finalità cautelari rispetto alla lesione o la messa in pericolo di un determinato bene giuridico e sia causale rispetto al (prevedibile) evento lesivo o pericoloso (per il bene giuridico presidiato dalla norma violata) effettivamente verificatosi⁴¹.

imprecisione e di superficialità, se non addirittura di scorrettezza – si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni in tema di scarico di energia – tuttavia non si può non rilevare come anche questa strada – quella di addebitare a tutti gli imputati la responsabilità di non aver riconosciuto la manifesta inesattezza delle affermazioni di alcuni colleghi – avrebbe necessitato, a parere di chi scrive, del rigoroso vaglio delle conoscenze scientifiche in materia. Manca, ancora una volta, il parametro per poter svolgere una valutazione di tal genere: un parametro che non può certo essere riscontrato – lo sottolineiamo ancora una volta – nelle indicazioni normative.

⁴¹ A tal proposito, si veda G. MARINUCCI, *La colpa*, cit., pp. 143 ss. che, occupandosi del tema, sottolineava come l'essenza della colpa non stia in una concezione puramente psicologica di quest'ultima – "una certa prestazione della concentrazione, una chiamata a raccolta dei cinque sensi, un tendere le forse mentali, e un convergere di tutto l'apparato psicofisico" "per ottenere le giuste percezioni, l'esatto ricordarsi, i giusti giudizi e le giuste conclusioni", una "innere Sorgfalt" cioè una diligenza interna, delle azioni dell'intimo – bensì in una entità normativa, ed in particolare nella violazione di un dovere. Così, proseguiva l'autore, citando a sua volta K. ENGISCH, *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht*, Festschrift z. 110 Jahr. Best. d. dt. Juristentages, vol. I, 1960, p. 272 "è tanto poco rilevante la pretesa che l'agente si dimostri

Il rimprovero di colpa si sostanzia, insomma, nell'obiettivo contrasto fra il concreto comportamento tenuto da un soggetto e la condotta imposta allo stesso soggetto, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, da una regola con finalità cautelare. Il comportamento concretamente tenuto dagli imputati sarà, allora, ritenuto osservante o inosservante al metro di quanto stabilito dalle norme di diligenza che regolavano il loro operato e nessuna rilevanza in tal senso potranno rivestire elementi quali la durata della riunione o le persone presenti in sala.

Nessuna rilevanza avrà, perfino – in ipotesi – il fatto che l'esito della riunione fosse stato, in qualche modo, stabilito in precedenza: anche se gli imputati, nel loro intimo, avessero deciso di fornire un messaggio rassicurante perché influenzati dalle aspettative in tal senso espresse dei vertici della Protezione Civile, solo la condotta di questi ultimi che si è manifestata esternamente – ossia il messaggio stesso – dovrà essere valutata dal giudice ai fini dell'addebito di colpa.

attento, interiormente teso, mentalmente concentrato, e così via, che si predica di continuo la correttezza e la diligenza del suo comportamento, anche quando egli lo abbia realizzato con la massima disattenzione; e per converso, è tanto poco essenziale la violazione di quella pretesa ai fini della colpa, che se ne afferma l'esistenza anche quando l'agente abbia prestato la più viva diligenza interna nel compimento della propria condotta".